



Comune di SARONNO Provincia di Varese

INDIVIDUAZIONE AMBITO DA ASSOGETTARE A PIANO DI RECUPERO

VERIFICA DI ASSOGETTABILITA' alla VAS -Valutazione Ambientale Strategica

Rapporto preliminare/Documento di sintesi



Relazione a cura di :

Dott. Arch. Filippo Renoldi
via Niccolò Tommaseo, 8
21047 Saronno (VA)

Il Sindaco:

Il Segretario:

Adozione:

Approvazione:

stesura 23 Marzo 2022
agg 13.Luglio.2022

1.	PREMESSA	
1.1	Oggetto.....	
1.2	Sviluppo del documento	3
2.	LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, RIFERIMENTI NORMATIVI	4
2.1	Riferimenti normativi	4
2.2	Il recepimento della Direttiva: Decreto Legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. n. 284/2006; D.Lgs. n. 4/2008; D.Lgs. n. 128/2010) ..	5
2.4	La verifica di assoggettabilità alla VAS: contenuti del Rapporto preliminare	9
3.	RIFERIMENTI PROGETTUALI	14
3.1	Inquadramento territoriale e stato di fatto dell'area oggetto di variante al PGT	14
3.2	Descrizione delle previsioni progettuali - confronto PGT approvato e proposta di perimetrazione PR	17
3.3	Criteri di individuazione dell'ambito a PR, definizione degli interventi	22
4.	QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E AMBIENTALE.....	23
4.1	Strumenti di pianificazione territoriale di livello sovracomunale.....	23
5.	I POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI GENERABILI DALLA INDIVIDUAZIONE DI AMBITO A PR	49
5.1	Le principali componenti ambientali coinvolte nell'intervento	49
5.2	Effetti ambientali attesi.....	49
5.3	Effetti sui siti Rete Natura 2000.....	52
6.	CONCLUSIONI CIRCA ESCLUSIONE DALLA VAS.....	53
6.1	Requisiti di valenza locale	53
6.2	Conclusioni circa l'esclusione della variante al PGT vigente dalla procedura di VAS	53

1. PREMESSA

1.1 Oggetto

La presente relazione considera l'istanza di assoggettamento a Piano di Recupero di un ambito edificato interno al NAF al fine di poter procedere alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria con recupero delle superfici in sottotetto a termini dell'art. 63 e successivi della LR 12-05, per la quale è stata precedentemente richiesta l'espressione di un parere preventivo da cui è emersa la necessità di assoggettare a PR l'interno edificio cielo terra, posto lungo Via Garibaldi in Saronno, contenuto tra due edifici già oggetto di intervento di ristrutturazione edilizia.

La richiesta in oggetto è riferita appunto ad un fabbricato cielo terra posto su Via Garibaldi 40-42 azionato nel vigente PGT all'interno del NAF (nuclei di antica formazione) di cui al titolo III delle NTA art. 22 e seguenti, aree individuate ai sensi dell'art. 27 della L 547/78 come zone di recupero del patrimonio edilizio esistente, lo stesso è pure normato alle Schede d'Ambito n. 4.

Il presente testo affronta la Verifica di Assoggettabilità alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e/o la relativa esclusione in relazione alla legislazione di settore vigente.

1.2 Sviluppo del documento

Il documento proposto si sviluppa nei seguenti contenuti principali:

- l'esposizione dei riferimenti normativi generali in materia di VAS, ai diversi livelli di competenze (cap.2);
- i richiami generali alle previsioni progettuali d'intervento, come dettagliate nel PGT vigente a cui si rimanda (cap.3);
- la ricostruzione del quadro programmatico e pianificatorio vigente, alle diverse scale, per l'ambito di studio (cap.4);
- le considerazioni di sintesi circa i possibili effetti ambientali correlati all'intervento (cap.5);
- le valutazioni finali circa l'esclusione della variante al PGT in esame dalla procedura di VAS (cap.6).

2. LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA, RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Riferimenti normativi

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è lo strumento che permette di operare una protezione preventiva dell'ambiente e che si integra nel processo decisionale che porta alla definizione della pianificazione del territorio.

La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, nota come "Direttiva VAS", Valutazione Ambientale Strategica, è di rilevante importanza nel contesto del diritto ambientale europeo, in quanto estende l'obbligatorietà di valutazione ambientale ai processi di pianificazione e programmazione territoriale. Tale obbligo era in passato limitato alla Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) dei singoli progetti, ed alla Valutazione di Incidenza relativa alla conservazione degli habitat. La direttiva VAS non mette in discussione tali strumenti, bensì afferma la necessità di coordinamento tra procedure note, al fine di evitare inutili sovrapposizioni e duplicazioni, nell'intento di integrare le molteplici considerazioni ambientali derivanti da analisi differenti, ma in ogni modo atte ad esplorare effetti prodotti da attività progettuali.

Se la VIA dei progetti interviene in una fase in cui il processo decisionale è già ben definito e la Valutazione di Incidenza prende in considerazione effetti di piani relativamente a siti di riconosciuto pregio naturalistico, la VAS si pone come strumento strategico per le decisioni, intervenendo ancor prima che le scelte programmatiche siano certe, colmando l'evidente lacuna legata alla valutazione ambientale di Piani e Programmi.

La valutazione ambientale di piani e programmi non è limitata all'individuazione dei soli impatti determinati dalla sommatoria di singoli progetti ed interventi, ma prende in considerazione la coerenza fra obiettivi del piano e obiettivi strategici di tutela ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario e nazionale.

L'intera procedura di VAS si configura come un supporto per la pianificazione territoriale e per i responsabili delle decisioni, fornendo loro informazioni ambientali pertinenti sulle implicazioni positive e negative che i piani e programmi potrebbero avere.

La Direttiva 2001/42/CE si configura come un'iniziativa legislativa ad alto potenziale di prevenzione ambientale, in quanto regola le decisioni ricadenti in ambiti territoriali e settoriali più ampi rispetto alla scala del singolo progetto, sottoposto, come noto, alla consolidata procedura di VIA. Tale connotazione è rintracciabile nel testo della direttiva, funzionale all'obiettivo di "garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile".

Il processo di VAS prevede infatti, mediante la costruzione di un "Rapporto Ambientale", che "siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma". L'introduzione di una metodologia di valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale delle singole azioni del piano o programma e del quadro complessivo che l'insieme di queste viene a comporre, rappresenta uno strumento di supporto fondamentale per la costruzione di un

processo decisionale attento anche all'entità delle ricadute ambientali e socio-economiche che le previsioni determinano sul territorio.

L'ambito di applicazione della VAS riguarda, in generale, l'elaborazione ex novo o la modifica di piani o programmi suscettibili ad avere effetti significativi sull'ambiente, essa non si applica a piani e programmi non suscettibili di avere effetti rilevanti, anche se dovrebbe essere applicata ad elaborati riferiti a settori diversi rispetto a quelli citati nella Direttiva, qualora si riscontri la possibilità che essi abbiano effetti ambientali rilevanti. E' tuttavia necessaria una procedura di valutazione preliminare della natura e della significatività dei potenziali effetti. I criteri da utilizzare per definire se gli impatti ambientali siano significativi sono descritti nell'allegato II della Direttiva e riguardano le caratteristiche del piano o programma e la sua importanza nel quadro programmatico.

Per quanto riguarda lo sviluppo del processo di valutazione ambientale, nella Direttiva, che ha caratteristiche di definizione prevalentemente procedimentale, non vengono fissati specifici contenuti metodologici, con la possibilità per gli stati membri di:

1. stabilire un nuovo procedimento specifico per la VAS;
2. integrare la VAS ai procedimenti già esistenti.

2.2 Il recepimento della Direttiva: Decreto Legislativo n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. n. 284/2006; D.Lgs. n. 4/2008; D.Lgs. n. 128/2010)

La Direttiva comunitaria 2001/42/CE è stata recepita in Italia con il D.lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. n. 284/2006; D.Lgs. n. 4/2008; D.Lgs. n. 128/2010); tale decreto riorganizza ed integra gran parte della precedente normativa in materia ambientale e nella parte prima denominata: "Disposizioni comuni e principi generali", articolo 1 (Ambito di applicazione) si specifica che tale decreto legislativo disciplina, in attuazione della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nella parte seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC).

Nell'articolo 4, co.3 del D.Lgs. n. 4/2008, che sostituisce interamente la Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006, si dichiara che: "La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione". Al co.4 del medesimo articolo si specifica che: "la valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile".

I primi articoli della Parte Seconda del Testo Unico si riferiscono alle disposizioni comuni a VAS e VIA, e illustrano le definizioni più importanti, stabilendo i contenuti e gli obiettivi delle procedure di valutazione.

In particolare nell'articolo 5 viene specificato il significato delle principali definizioni che si ritrovano nel processo di VAS; di seguito si riportano quelle considerate più significative:

- o valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
- o valutazione ambientale dei progetti, nel seguito valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo III della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
- o impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;
- o patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- o piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche;
- o rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 13;
- o progetto preliminare: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;
- o progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;
- o studio di impatto ambientale: elaborato che integra il progetto definitivo, redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 22;
- o provvedimento di verifica: il provvedimento obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude la verifica di assoggettabilità;
- o provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale: il provvedimento dell'autorità competente che conclude la fase di valutazione del processo di VIA. E' un provvedimento obbligatorio e vincolante

che sostituisce o coordina, tutte le autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze, i pareri, i nulla osta e gli assensi comunque denominati in materia ambientale e di patrimonio culturale;

- o autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti;
- o autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;
- o consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti.

Gli articoli seguenti disciplinano la VAS, definendone l'ambito di applicazione, individuando i programmi e i piani soggetti a valutazione ambientale e le norme di organizzazione e procedurali.

Il Titolo II prende in considerazione la sola Valutazione Ambientale Strategica definendone con l'articolo 11 le modalità di svolgimento e in particolare al comma 1 si specifica che la VAS è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende:

- a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;
- b) l'elaborazione del rapporto ambientale;
- c) lo svolgimento di consultazioni;
- d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
- e) la decisione;
- f) l'informazione sulla decisione;
- g) il monitoraggio.

L'articolo altresì chiarisce che la fase di valutazione strategica deve intervenire prima dell'approvazione dei piani/programmi e contestualmente alla fase preparatoria degli stessi.

L'art. 13 prevede la predisposizione di un rapporto ambientale a corredo della documentazione del piano/programma da adottare e/o approvare. Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. L'allegato VI al decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma.

Tali documenti e il rapporto ambientale devono essere messi a disposizione delle autorità competenti e dei soggetti interessati mediante idonea pubblicazione e garantendone l'accesso agli interessati.

Gli articoli seguenti specificano che la procedura di VAS procede con la fase di consultazione e di valutazione del rapporto ambientale. L'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività

tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ed esprime il proprio parere motivato. L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione.

L'Art. 16 definisce la fase di "Decisione" dove il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, è trasmesso all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma.

Con l'approvazione del piano/programma, segue un'ulteriore fase di monitoraggio che assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive. Il monitoraggio è effettuato avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali.

D.Lgs. 16/01/2008 n.4

Art.6 - Oggetto della disciplina

"1. La Valutazione Ambientale Strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

- a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;
- b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

- a) piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;
- b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica".

2.4 La verifica di assoggettabilità alla VAS: contenuti del Rapporto preliminare¹

1.2 Norme di riferimento generali

Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59", e s.m.i.

D.P.R 7.12.2000, n. 440

Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005) – articolo 63 e seguenti;

Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi, Deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351 (di seguito Indirizzi generali);

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e dal Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (di seguito d.lgs.);

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

3. SOGGETTI INTERESSATI

3.1 Elenco dei soggetti

Sono soggetti interessati al procedimento:

- il proponente;
- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
- il pubblico e il pubblico interessato.

3.2 Proponente

E' il soggetto pubblico o privato, secondo le competenze previste dalle vigenti disposizioni, che elabora il Suap soggetto alle disposizioni del d.lgs.;

3.3 Autorità procedente

¹ Stralcio Allegato 1r DGR761/2010 punto 5

E' la pubblica amministrazione che elabora il Suap ovvero, nel caso in cui il soggetto che predispone il Suap sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma. E' la pubblica amministrazione cui compete l'elaborazione della dichiarazione di sintesi. Tale autorità è individuata all'interno dell'ente tra coloro che hanno responsabilità nel procedimento di Suap.

3.4 Autorità competente per la VAS

E' la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato.

L'autorità competente per la VAS è individuata all'interno dell'ente con atto formale dalla pubblica amministrazione che procede alla formazione del Suap, nel rispetto dei principi generali stabiliti dai d.lgs. 16 gennaio 2008, n.4 e 18 agosto 2000, n. 267.

Essa deve possedere i seguenti requisiti:

- a) separazione rispetto all'autorità procedente;
- b) adeguato grado di autonomia nel rispetto dei principi generali stabiliti dal d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448/2001;
- c) competenze in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile.

3.5 Soggetti competenti in materia ambientale

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, individua con atto formale, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica e/o di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

a) sono soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPA;
- ASL;
- Enti gestori aree protette;
- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;

b) sono enti territorialmente interessati:

- Regione;
- Provincia;
- Comuni interessati;

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente.

3.6 Il pubblico e il pubblico interessato

Pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

Pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non

governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse.

L'autorità procedente, nell'atto di cui al punto 3.3, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione al P/P, si ritiene opportuno:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a seconda delle loro specificità;
- avviare momenti di informazione e confronto.

5.1 Le fasi del procedimento

La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.lgs.152/06 ed in assonanza con le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale:

1. avvio del procedimento Suap e Verifica di assoggettabilità;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione;
3. proposta di progetto con sportello unico unitamente al Rapporto preliminare;
4. messa a disposizione;
5. istruttoria regionale se dovuta;
6. richiesta di parere/valutazione a Regione Lombardia se dovuta;
7. convocazione conferenza di verifica;
8. decisione in merito alla verifica di assoggettamento dalla VAS;
9. CdSc comunale con esito positivo;
10. deposito e pubblicazione del PR;
11. deliberazione Consiglio Comunale di approvazione e controdeduzioni alle osservazioni;
12. gestione e monitoraggio

5.2 Avviso di avvio del procedimento

La verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento di elaborazione del PR. (fac simile A)

Tale avviso è reso pubblico ad opera dell'autorità procedente mediante pubblicazione sul sito web (vedi allegato 3) e sul BURL (se previsto per legge).

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale (vedi il precedente punto 3.3) individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

5.4 Messa a disposizione del Rapporto preliminare e avvio della verifica

L'autorità procedente deposita presso i propri uffici e pubblica su web (vedi allegato 3) per almeno 30 giorni il Rapporto preliminare della proposta di perimetrazione del PR e determinazione dei possibili effetti significativi. Dell'avvenuto deposito dà notizia mediante pubblicazione all'Albo dell'Ente. (fac simile B)

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, il Rapporto preliminare al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS ed all'autorità procedente.

5.5 Messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica

L'autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano l'autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati (vedi punto 3.1). L'autorità procedente predispone il verbale della Conferenza di verifica.

5.6 Convocazione conferenza di verifica

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il rapporto preliminare, acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva, si pronuncia, entro novanta giorni dalla messa a disposizione, sulla necessità di sottoporre il P/P al procedimento di VAS o relativa verifica di esclusione. La pronuncia è effettuata con atto formale reso pubblico. (fac simile C) In caso di non assoggettabilità alla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione del P/P, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica. L'adozione e/o approvazione del P/P dà atto del provvedimento di verifica nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

5.7 Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS

Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web sivas (vedi allegato 3). L'autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate al precedente punto 5.2.

Il provvedimento di verifica diventa parte integrante del P/P adottato e/o approvato. (fac simile D)

La verifica di assoggettabilità di un piano alla VAS è condotta sulla base di un rapporto preliminare/documento di sintesi contenente le informazioni circa i suoi effetti significativi sull'ambiente e sulla salute (vd. Allegato II Direttiva 2001/42/CE), quali:

"Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;
- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

2. Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- carattere cumulativo degli effetti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,
 - dell'utilizzo intensivo del suolo;

Ai fini della consultazione istituzionale che caratterizza il procedimento generale di Valutazione Ambientale Strategica, la condivisione del rapporto preliminare/documento di sintesi è prevista attraverso uno specifico momento di confronto (la Conferenza di Verifica) rivolto in prima istanza alle Autorità con specifica competenza in materia ambientale, che vengono consultate per condividere la decisione circa l'esclusione o meno della P/P dalla VAS.

3. RIFERIMENTI PROGETTUALI

3.1 Inquadramento territoriale e stato di fatto dell'area oggetto di variante al PGT

La città di Saronno è posta in posizione di intersezione tra le provincie di Varese, Como, Monza e Brianza e Milano. Confina a ovest coi comuni di Gerenzano ed Uboldo (provincia di Varese), ad est coi comuni di Cogliate, Ceriano Laghetto (entrambi appartenenti alla provincia di Monza e Brianza) e Solaro (provincia di Milano), a nord con il comune di Rovello Porro (provincia di Como), a sud coi comuni di Origgio e Caronno Pertusella (provincia di Varese).

Il territorio di Saronno è densamente edificato e la percentuale di suolo occupato è molto rilevante, infatti la disponibilità di aree libere è limitata alle zone agricole residue lungo i confini del territorio comunale (a nord ed a est). La scarsità di suolo libero, in congiuntura al verificarsi di processi di dismissione industriale che hanno reso disponibili al riuso diverse aree già urbanizzate, ubicate prevalentemente in prossimità del centro, ha determinato un generale ripensamento sulle modalità dello sviluppo urbano. Tali aree si caratterizzano prevalentemente quali aree agricole periurbane costituenti una significativa risorsa per il riequilibrio ecologico e per la fruizione ricreativa.

Saronno è attraversata dal torrente Lura, che nasce nel territorio del Comune di Bizzarone e sfocia nell'Olonza alle porte di Milano. Il tratto di torrente presente all'interno del territorio comunale è in gran parte interrato. Parte del territorio comunale è ricompreso nei confini del Parco del Lura, parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) che si estende lungo la valle del torrente Lura, da Bulgarograsso fino a Lainate.

La città di Saronno è classificata come nodo di interscambio nell'organizzazione complessiva del Sistema ferroviario regionale, sulla quale confluiscono diverse linee ferroviarie delle Ferrovie Nord, oltre ad essere interessata da una complessa rete stradale sovralocale. Per questa sua condizione di eccellenza nel quadro infrastrutturale a scala metropolitana, a Saronno è stato assegnato un ruolo strategico nel quadro degli indirizzi di sviluppo policentrico assunti dalla programmazione territoriale in Lombardia.



INQUADRAMENTO TERRITORIALE: Estratto CTR con individuazione oggetto d'intervento



INQUADRAMENTO TERRITORIALE: Estratto satellitare con individuazione oggetto d'intervento
- Google maps

L'area oggetto d'intervento è posta lungo Via Garibaldi 40-42, all'interno del NAF.



Vista fotografica dell'area d'intervento da Via Garibaldi- Ripresa da Street View - Google maps



Vista fotografica dell'area d'intervento da Via Garibaldi- Ripresa da Street View - Google maps

3.2 Descrizione delle previsioni progettuali - confronto PGT approvato e proposta di perimetrazione PR

PGT APPROVATO

La richiesta in oggetto è riferita appunto ad un fabbricato cielo terra posto su Via Garibaldi 40-42 azzonato nel PDR del PGT vigente (come variate con delibera di CC n. 17 del 30.4.20) all'interno del NAF (nuclei di antica formazione) di cui al titolo III delle NTA art. 22 e seguenti, aree individuate ai sensi dell'art. 27 della L 547/78 come zone di recupero del patrimonio edilizio esistente, lo stesso è pure normato alle Schede d'Ambito n. 4.

La Scheda d'Ambito 4 permette interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia a termini dell'art. 3 commi vari del DPR 380/01; contempla pure "interventi di recupero dei sottotetti, per i quali è consentita la modifica delle altezze di gronda, di colmo e delle pendenze attuali dei tetti; detta modifica dovrà essere opportunamente motivata e giustificata sotto il profilo paesistico/ambientale .."

Per quanto concerne le distanze gli interventi di "recupero dei sottotetti Tra fabbricati 0 o 3,

Le norme regolamentari di cui al PDR del PGT esistente dispongono all'art. 27 (norme per i piani attuativi) che: "1. Gli interventi possono essere assogettati a piano urbanistico preventivo PA qualora il soggetto pubblico e/o privato che promuove l'intervento lo ritenga utile od opportuno AL FINE DI POTER USUFRUIRE, MEDIANTE UN PROGETTO PLANIVOLUMETRICO, DELLE POSSIBILITA' PREVISTE DALLE LEGGI NAZIONALI O REGIONALI, o dove ...", altresì dispongono al comma 3 che "Per gli eventuali nuovi interventi previsti dai piani attuati visi dovranno utilizzare i seguenti parametri urbanistico-edilizi:

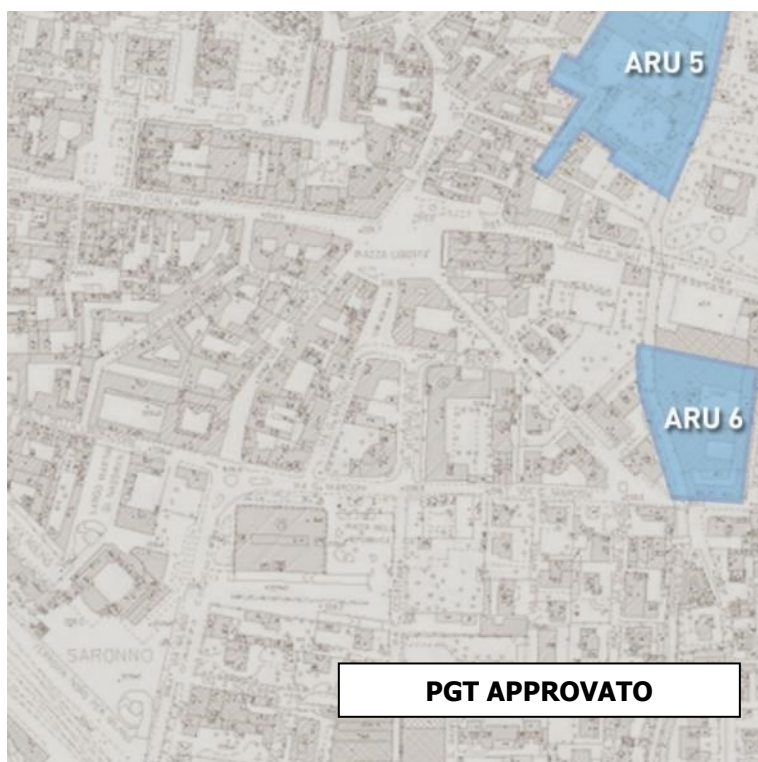
- limite di altezza degli edifici: L'altezza massima non può superare l'altezza degli edifici posti nelle vicinanze.
- limite di distanza dai confini di proprietà ... è ammessa l'edificazione a confine alle seguenti condizioni: - costruzione e ricostruzione comportante la sopraelevazione della parete a confine quando tale sopraelevazione sia limitata alla realizzazione di un ultimo piano del fabbricato e in assenza di ulteriore sottotetto."

Riportato quanto sopra, volendo provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato nel suo insieme ed al recupero del sottotetto esistente, volendo mantenere intonsa la cortina urbana di cui alla via Garibaldi 40/42 ed i relativi allineamenti di gronda esistenti, volendo intervenire sulle coperture mantenendo per quanto concerne via Garibaldi l'attuale andamento per una profondità di ml 2.00 in modo tale che l'intervento non sia comunque percepibile per chi percorre la via medesima, volendo allineare per quanto concerne la parte interna alla corte retrostante, il recupero del sottotetto agli ingombri esistenti lungo il confine est, si propone l'individuazione di un ambito da sottoporre a piano di recupero che permetterebbe, tra l'altro:

- una modesta elevazione della falda esistente, da realizzarsi in aderenza con la parete cieca lungo il confine est, conformandosi ai disposti sempre dell'art. 27 comma 3b) circa il fatto che l'altezza massima non supererebbe l'altezza degli edifici posti nelle vicinanze;
- permetterebbe all'interno dell'unità immobiliare di mantenere comunque le altezze di cui all'art. 63 e seguenti della LR 12-05, permetterebbe la creazione di un modesto terrazzo da realizzarsi in tasca in modo tale da non compromettere gli allineamenti dei fronti stradali esistenti;
- permetterebbe sul fronte ovest di sopraelevare a confine essendo tale sopraelevazione limitata alla realizzazione di un ultimo piano del fabbricato in assenza di ulteriore sottotetto;



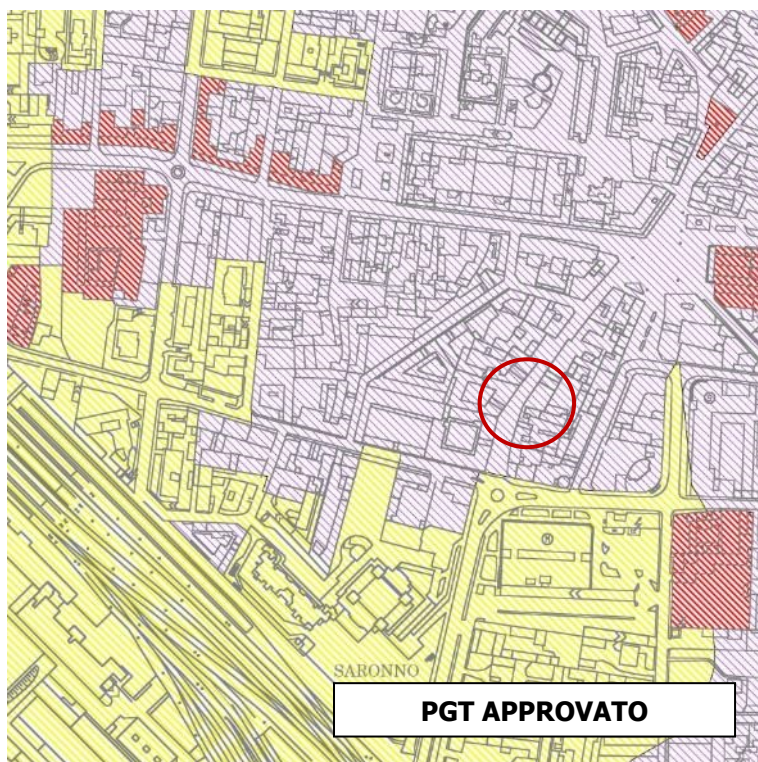
Estratto PdR: tavola PdR_02 Individuazione degli ambiti



AMBITI DI TRASFORMAZIONE DEL DdP

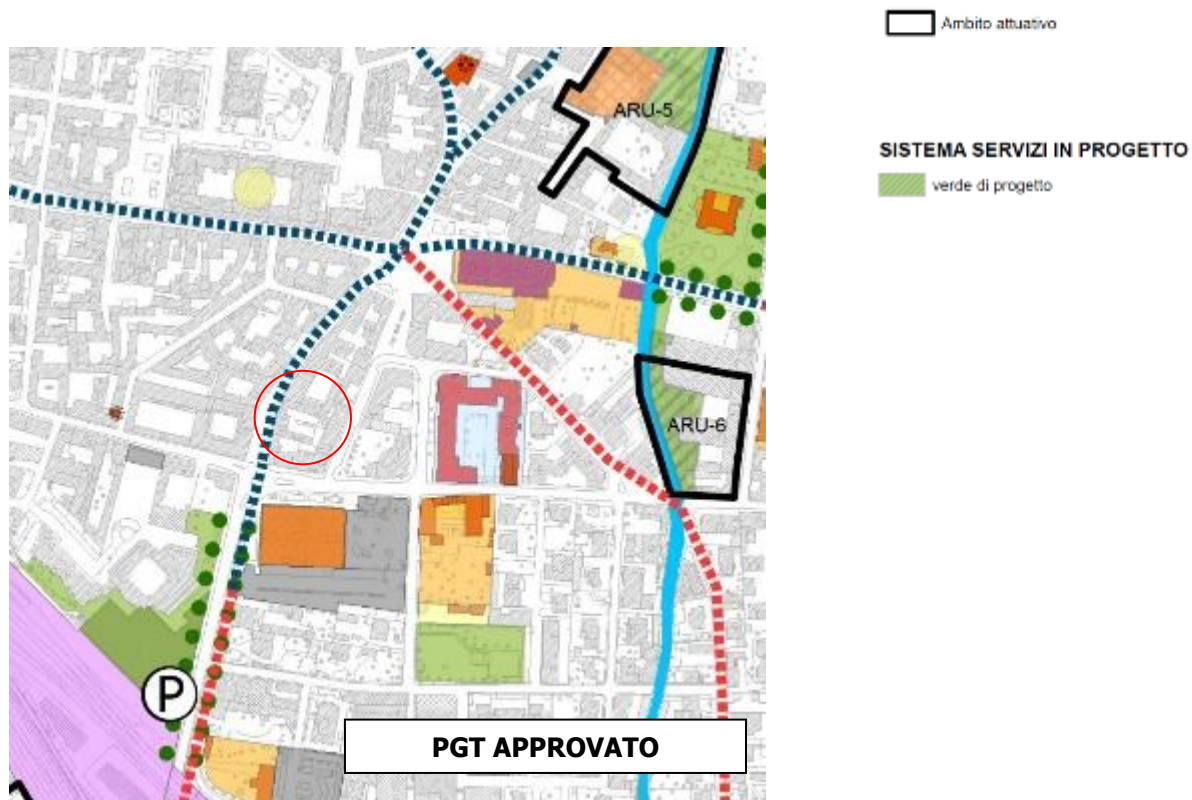
-  Ambiti di trasformazione con Accordo di Programma
-  ATUa, ATUab, ATUb - Ambiti di Trasformazione Urbana
-  ATR - Ambiti di Trasformazione del Residuo di Piano
-  ARU - Ambiti di Riordino Urbanistico
-  ATP - Ambiti di Trasformazione Perequata

Estratto DdP: tavola DdP_10 Individuazione degli ambiti di trasformazione

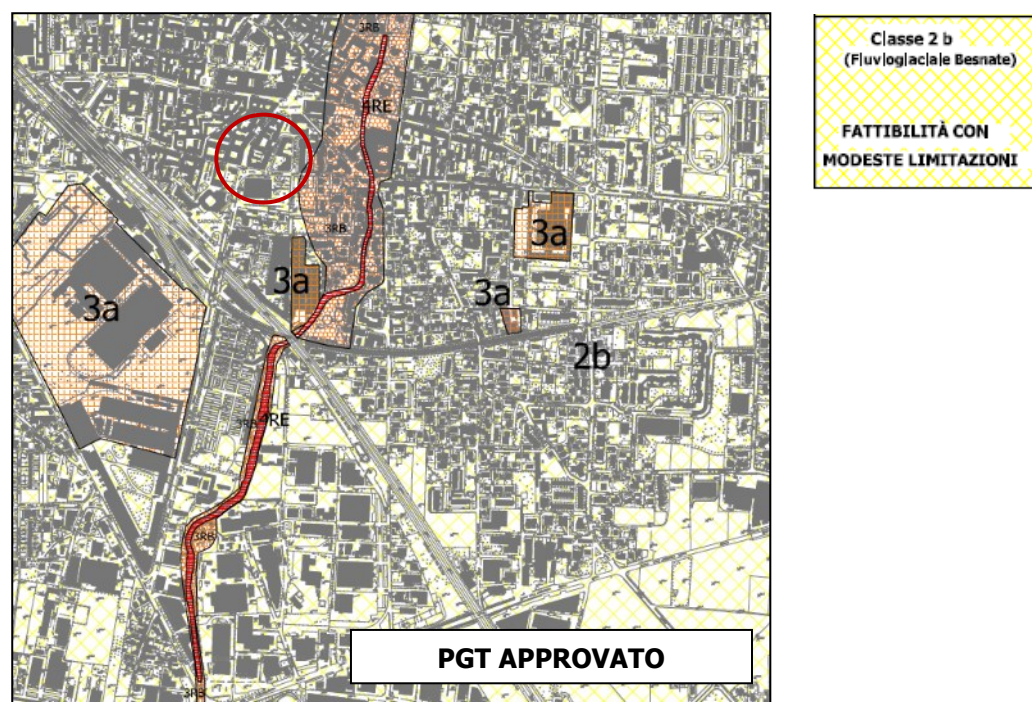


-  CONFINE COMUNALE
-  Urbano - Sensibilit? molto alta
-  Urbano - Sensibilit? alta
-  Urbano - Sensibilit? bassa
-  Extraurbano - Sensibilit? alta
-  Extraurbano - Sensibilit? media
-  Extraurbano - Sensibilit? bassa

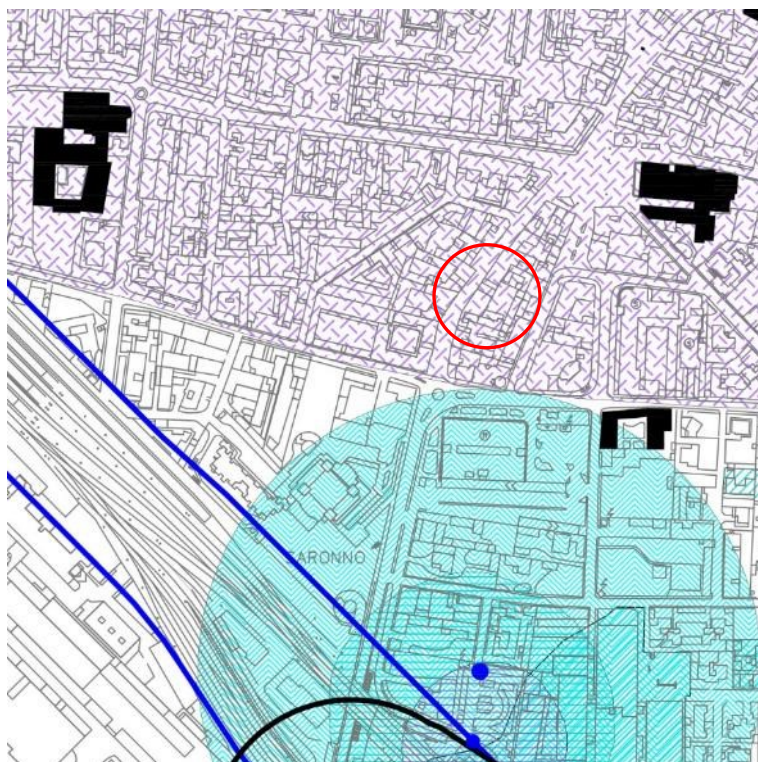
Estratto DdP: tavola DdP_05 Sensibilit? paesaggistica



Estratto PdS: tavola PdS_06 Progetto di Piano Generale



Estratto DdP: tavola DdP_11 Fattibilità geologica



-  Torrente Lura
-  Area tutelata dei Corsi d'acqua (150 m.) D.Lgs 42/2004
-  Fasce di rispetto di tutela assoluta (10 m.)
-  Fasce di rispetto ferroviario
-  Fascia di rispetto cimiteriale

Estratto DdP: tavola DdP_04 Individuazione dei vincoli

3.3 Criteri di individuazione dell'ambito a PR, definizione degli interventi

L'ambito di cui trattasi risulta posto lungo la cortina urbana storica di Via Garibaldi al civico 40-42 interno al NAF assoggettato alla normativa riportata al paragrafo precedente della presente

L'intervento proposto consiste nella individuazione di un ambito da assoggettarsi a Piano di Recupero secondo le norme vigenti, tramite il quale prevedere per il piano terra a destinazione commerciale e per i piani primo e secondo a destinazione residenziale semplici interventi di manutenzione straordinaria a termini dell'art. 3 del DPR 380-01; solo il piano ultimo dell'edificio (quello cioè rappresentato dal sottotetto esistente) viene fatto oggetto di recupero abitativo in attuazione degli art. 63 e seguenti della Lr 12-05 usufruendo cioè delle possibilità previste dalle leggi nazionali o regionali, lo stesso viene funzionalmente collegato al piano secondo residenziale non venendo quindi a costituire una unità autonoma.

La facciata interna ed esterna nell'ambito dell'intervento proposto verrà fatta oggetto di intervento di manutenzione ordinaria ad eccezione del rifacimento dei serramenti della veranda cortile interno che verranno fatti oggetti di intervento di manutenzione straordinaria.

Il lotto edificato così individuato, come ambito da assoggettarsi a PR, risulta paesaggisticamente e funzionalmente autonomo, unitario nel suo complesso ed indipendente rispetto ad altre proprietà. Lo stesso è infatti incuneato all'interno di una cortina edilizia lungo via Garibaldi già fatta oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia e quindi gli interventi di manutenzione straordinaria (anche estesi alle due facciate quella su strada e quella interna al cortile) e di recupero abitativo di sottotetto ne rappresenterebbe un momento di completamento, mantenendo e preservando gli allineamenti edilizi di fronte e di gronda lungo via Garibaldi.

Le norme regolamentari di cui al PDR del PGT esistente (come variate con delibera di CC n. 17 del 30.4.20) dispongono all'art. 27 (norme per i piani attuativi) che: "1. Gli interventi possono essere assoggettati a piano urbanistico preventivo PA qualora il soggetto pubblico e/o privato che promuove l'intervento lo ritenga utile od opportuno AL FINE DI POTER USUFRUIRE, MEDIANTE UN PROGETTO PLANIVOLUMETRICO, DELLE POSSIBILITA' PREVISTE DALLE LEGGI NAZIONALI O REGIONALI, o dove ..."

La definizione degli interventi nell'ambito della semplice manutenzione straordinaria, su di un immobile esistente senza alcun cambio d'uso, di fatto non genera la necessità né del reperimento di aree a standard urbanistico né di aree a parcheggio funzionali alla verifica della dotazione della L. 122-89.

Il recupero abitativo del sottotetto a termini delle NDA del PDR comporta invece a termini dell'art. 51 dello stesso l'obbligo di reperire spazi a parcheggio pertinenziali nella misura del 20% della SL oggetto di recupero

Vedi tavole 4A E 4B TER allegate.

4. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO E AMBIENTALE

4.1 Strumenti di pianificazione territoriale di livello sovracomunale

PIANO TERRITORIALE REGIONALE - LOMBARDIA IN SALVAGUARDIA

Il PTR risulta adottato in data 2.12.21

PIANO TERRITORIALE REGIONALE REGIONE LOMBARDIA VIGENTE

Il Consiglio Regionale ha approvato con DCR n.951 del 19/01/2010 il Piano Territoriale Regionale. Il Piano, pubblicato sul BURL n.13 del 30 marzo 2010 - 1° Supplemento Straordinario, è stato aggiornato, come previsto dall'articolo 22 della L.R. 12/05, sulla base dei contributi derivanti dalla programmazione regionale per l'anno 2011, 2012-2013, 2014. Il Consiglio regionale ha approvato **l'aggiornamento annuale del Piano Territoriale Regionale (PTR)**, inserito nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2015, Aggiornamento PRS per il triennio 2016-2018, d.c.r. n. 897 del 24 novembre 2015 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia (BURL), serie ordinaria n. 51 del 19 dicembre 2015.

L'Integrazione del Piano Territoriale Regionale (PTR) ai sensi della l.r. n. 31 del 28 novembre 2014 per la riduzione del consumo di suolo è stata approvata dal Consiglio regionale con delibera n. 411 del 19 dicembre 2018 e pubblicata sul BURL n.11 Serie Avvisi e concorsi del 13 marzo 2019.

Il PTR della Lombardia è strumento di supporto all'**attività di governance territoriale della Regione**. Si propone di rendere coerente la "visione strategica" della programmazione generale e di settore con il contesto fisico, ambientale, economico e sociale, di cui analizza i punti di forza e di debolezza, evidenzia **potenzialità e opportunità per le realtà locali** e per i sistemi territoriali e, quindi, per l'intera regione. Gli obiettivi proposti dal Piano derivano dalla sintesi dei principali orientamenti della programmazione nazionale e comunitaria, dalle previsioni del Programma Regionale di Sviluppo e dal dialogo con le pianificazioni di settore, attraverso un percorso di partecipazione e confronto con il territorio.

Il PTR si configura come **un "patto" condiviso tra Regione ed Enti territoriali** per contemperare le diverse esigenze locali e verificare la compatibilità con gli obiettivi di sviluppo territoriale più generale. In questo senso esso costituisce il punto di riferimento rispetto al quale le azioni sul territorio, da chiunque promosse, possano trovare un efficace coordinamento. L'efficacia del Piano sarà tanto più evidente quanto più sarà sostenuto, con azioni dirette e concrete, dalle istituzioni e dalle varie componenti della società (operatori economici e portatori di interesse). Il PTR conferma il valore del modello di sviluppo regionale, promosso nelle ultime Legislature, che vede la **Lombardia quale terra di libertà e responsabilità**.

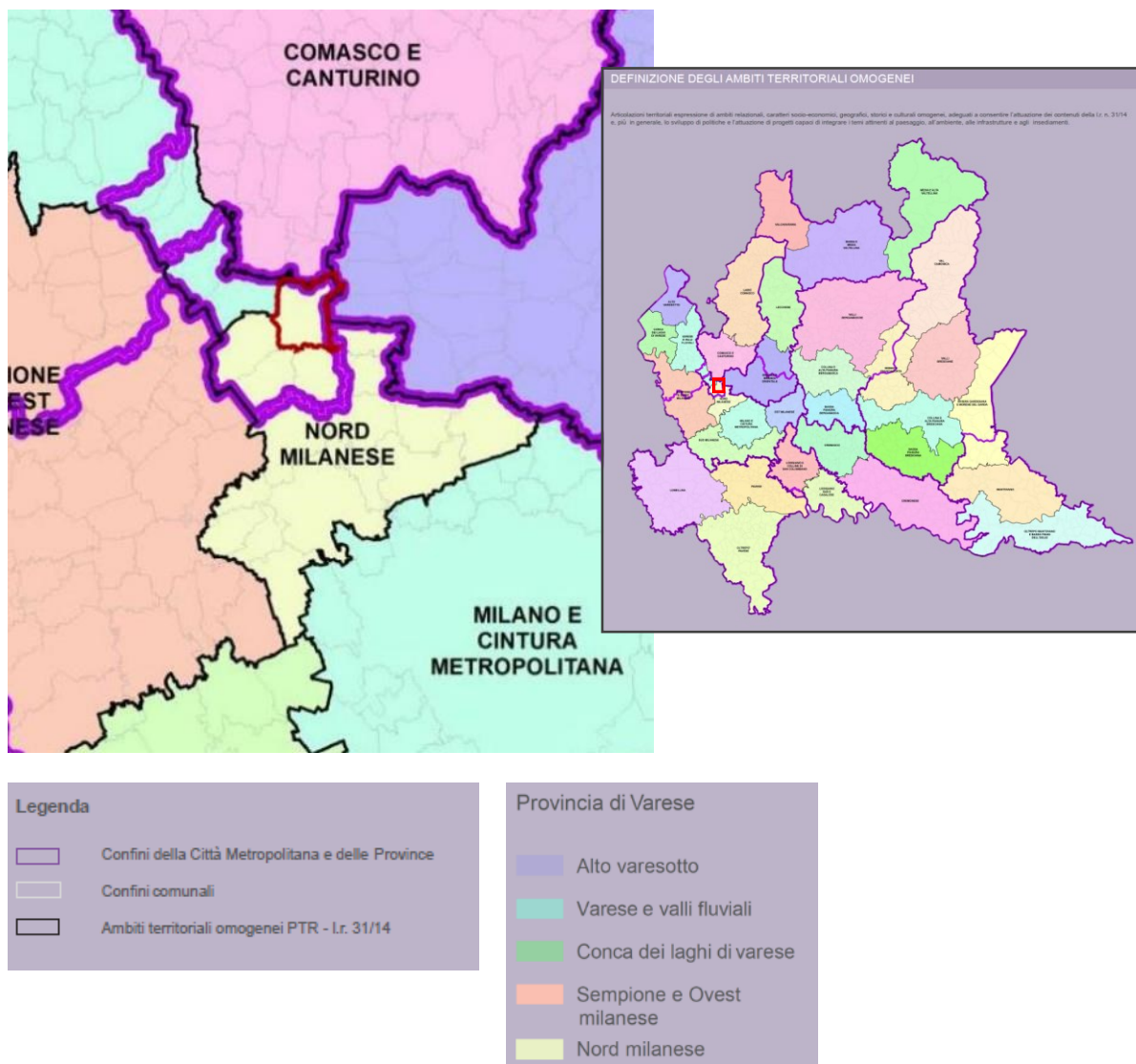
Integrazione del PTR ai sensi della l.r. n.31 del 28 novembre 2014

Il PTR declina i criteri di contenimento del consumo di suolo alla scala d'ambito, con specifico riferimento agli elementi di caratterizzazione evidenziati nella fase di analisi (punto 2 lettera b-bis del comma 2 dell'art. 19 della l.r. 12/05). Le tavole 06 della revisione del PTR per l'adeguamento della l.r. 31/2014 costituiscono

apparato documentale di riferimento per la declinazione dei criteri d'Ato da parte dei PTCP/PTM, ma anche dei PGT per il proprio specifico territorio, nel processo di adeguamento alla l.r. 31/2014.

I Comuni sono tenuti, in attuazione della legge regionale, a comunicare alcuni dati relativi al consumo di suolo nei PGT entro un anno dall'approvazione dell'Integrazione del PTR. I PGT e relative varianti adottati successivamente al 13 marzo 2019 devono risultare coerenti con criteri e gli indirizzi individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo.

PTR Integrazione ai sensi della l.r. n.31 del 28 novembre 2014 - Tavola 01: Ambiti Territoriali Omogenei – estratto comune di Saronno e tavola completa



Il Comune di Saronno, appartiene all'ambito omogeneo NORD MILANESE. In tale ATO, **l'indice di urbanizzazione territoriale della porzione provinciale** dell'ambito (56,8%) è superiore all'indice provinciale (28,5%), assumendo i caratteri propri dell'area metropolitana milanese a cui è fortemente connessa. Anche gli stessi **indici di urbanizzazione comunale** si attestano su valori di criticità proprio dell'area metropolitana (Saronno IU $\geq$ 65%). La **qualità dei suoli** è tendenzialmente inferiore nella porzione con maggior disponibilità di suolo libero. Sono prevalentemente occluse le direttrici di connessione ambientale, di un certo rilievo solo verso i sistemi boschivi posti a nord, di Gerenzano e Rescaldina. Al di

fuori di tali aree il sistema rurale è relegato a funzioni periurbane. Risultano significativi gli insediamenti produttivi presenti come anche il ruolo economico che rivestono anche per areali di gravitazione esterni all'Ato. In questo settore sono presenti buone potenzialità di **rigenerazione**.

Le **previsioni di consumo di suolo** sono poste in continuità con gli insediamenti esistenti, ma in alcuni casi partecipano all'ulteriore frammentazione del sistema ambientale.

Le **previsioni di trasformazione** devono orientarsi prioritariamente alla rigenerazione e, solo nel caso in cui vi sia l'impossibilità d'intervento, optare per consumi di suolo necessari solo al soddisfacimento di fabbisogni, rendendo la diminuzione di consumo di suolo effettiva e di portata significativa, innanzitutto nei casi di sovradimensionamento degli ambiti di trasformazione.

L'ATO è ricompreso nella zona critica di **qualità dell'aria** di cui alla DGR IX / 2605 del 30/11/2011, corrispondente all'agglomerato di Milano e ai relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A. La regolamentazione comunale dovrà prevedere che i nuovi edifici da realizzare rispondano a livelli elevati di prestazione energetica. Laddove inevitabile, il **nuovo consumo di suolo** dovrà privilegiare localizzazioni limitrofe alle reti di mobilità (preferibilmente di trasporto pubblico) e definire meccanismi compensativi e/o di mitigazione che accompagnino ad elevare il valore ecologico del tessuto urbano e delle reti ecologiche locali. Gli **interventi di rigenerazione o riqualificazione** del tessuto urbano dovranno partecipare alla strutturazione di reti ecologiche urbane, anche mediante la restituzione di aree libere significative al sistema ecologico locale.

Piano Paesaggistico

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell'art. 19 della l.r. 12/2005, **ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico** ai sensi della legislazione nazionale (D.lgs. n.42/2004) . Il PTR in tal senso **recepisce, consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001**, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e finalità di tutela. **Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR**, disciplina paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità. Con D.g.r. n.6995 del 31/07/2017 la Giunta regionale ha preso atto della **proposta di Variante al Piano Paesaggistico Regionale** e dei relativi elaborati di VAS (pubblicati su SIVAS e sul portale di Regione Lombardia dal 03/08/2017).

Le indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel quadro del PTR, consolidano e rafforzano le scelte già operate dal PTPR pre-vigente in merito all'attenzione paesaggistica estesa a tutto il territorio e all'integrazione delle politiche per il paesaggio negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, ricercando nuove correlazioni anche con altre pianificazioni di settore, in particolare con quelle di difesa del suolo, ambientali e infrastrutturali. Le misure di indirizzo e prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e reciproca relazione con le priorità del PTR al fine di salvaguardare e valorizzare gli ambiti e i sistemi di maggiore rilevanza regionale : laghi, fiumi, navigli, rete irrigua e di bonifica, montagna, centri e nuclei storici, geositi, siti UNESCO, percorsi e luoghi di valore panoramico e di fruizione del paesaggio.

Tavola A: ambiti geografici

Il Comune di Saronno si colloca all'interno della Fascia dell'Alta Pianura. Tale paesaggio è stato quello più intensamente coinvolto nei processi evolutivi del territorio lombardo. È un paesaggio costruito ed edificato per larghissima misura, che si struttura intorno alle nuove polarità del tessuto territoriale (grandi supermercati, oasi sportive e di evasione, stabilimenti industriali, le nuove sedi terziarie, i nuovi centri residenziali...).

La visualizzazione paesistica ha come motivo ricorrente il capannone industriale accanto al blocco edilizio residenziale, e poi lo spazio deposito, lo spazio pattumiera richiesti dall'attività metropolitana.

La geografia fisica dell'alta pianura è basata sui corsi fluviali che scendono dalla fascia alpina, i quali attraversano l'area delle colline moreniche poste allo sbocco delle valli maggiori e scorrono incassati tra i terrazzi pleistocenici.

I solchi fluviali hanno funzionato da assi di industrializzazione ed è lungo di essi che ancora si trovano i maggiori e più vecchi addensamenti industriali. In alcuni casi permangono ancora i vecchi opifici che rimandano alla prima fase dell'industrializzazione e che oggi si propongono come testimonianze di "archeologia industriale".

La rete delle strade ha una maglia regolare a cui si conforma la struttura dei centri, che "cerca" Milano e il sud attraverso le sue principali direttrici stradali.

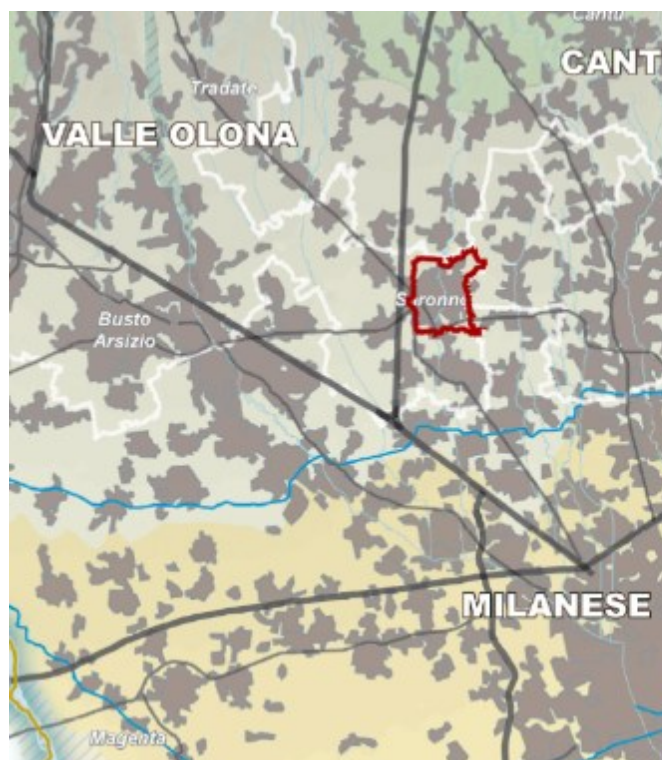
Il paesaggio agrario ha conservato solo residualmente i connotati di un tempo. Persiste la piccola proprietà contadina, risultato delle frammentazioni del passato, sia la media proprietà borghese.

L'organizzazione agricola è diversa ove si estende il sistema irrigatorio, basandosi su aziende di maggiori dimensioni che operano in funzione commerciale. Un tempo il paesaggio era ben disegnato dai filari di alberi, mentre oggi esclusivamente da macchie boschive.

La sezione superiore dell'alta pianura movimentata dai rilievi collinari morenici rappresenta il paesaggio più caratteristico dell'alta pianura lombarda, che dà luogo ad aree paesistiche con una loro spiccata individualità anche a causa della loro distinta collocazione, legata agli sbocchi in pianura degli invasi che accolgono i laghi prealpini.

Le aree di natura nell'alta pianura sono ormai esigue, in quanto rappresentate dalle aree verdi residue nelle fasce riparie dei fiumi. Altre aree di naturalità sopravvissute in parte sono le "groane", negli ambienti dei conoidi, che potrebbero definirsi come "magredi", ovvero terreni poveri, ciottolosi, poco adatti all'agricoltura e per questo conservatisi come tali.

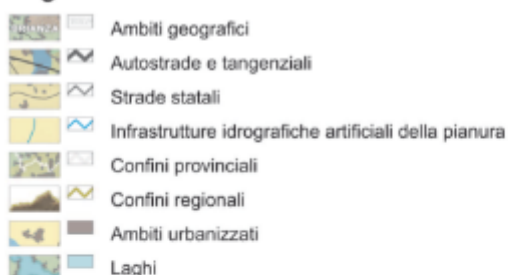
PPR - Tavola A: Ambiti geografici ed unità tipologiche del paesaggio – estratto comune di Saronno e tavola completa



Ambiti geografici dei Paesaggi di Lombardia (Vol. 2)

1. Valtellina
2. Livignasco
3. Valchiavenna
4. Lario comasco
5. Comasco e Canturino
6. Lecchese
7. Varesotto e Colline del Varesotto e Valle Olona
8. Brianza e Brianza orientale
9. Valli bergamasche
10. Pianura bergamasca
11. Val Camonica
12. Sebino e Franciacorta
13. Valli bresciane
14. Bresciano e Colline del Mella
15. Riviera gardesana e Morena del Garda
16. Mantovano
17. Cremonese
18. Cremasco
19. Lodigiano e Colline di San Colombano
20. Milanese
21. Pavese
22. Lomellina
23. Oltrepo' Pavese

Legenda



UNITA' TIPOLOGICHE DI PAESAGGIO

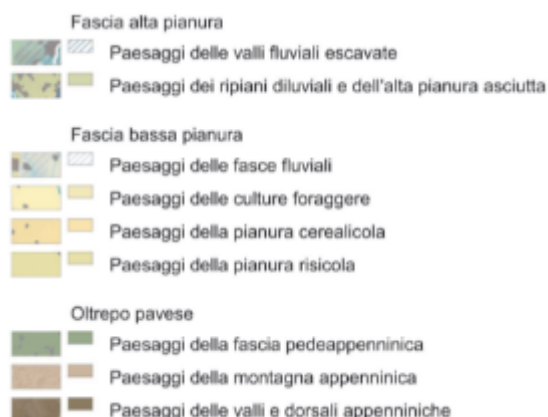
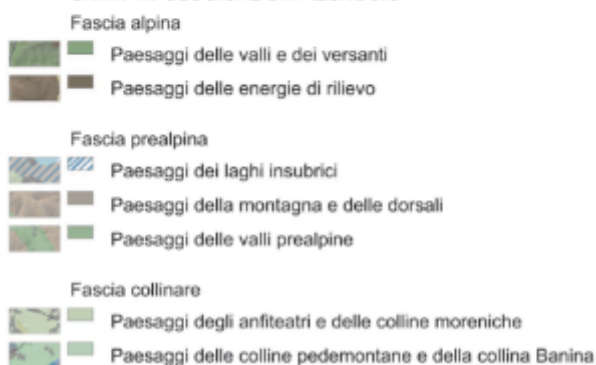


Tavola A: unità tipologiche di paesaggio

Il territorio del comune di Saronno appartiene all'unità tipologica di paesaggio definita "Fascia dell'alta pianura: paesaggi dei ripiani diluviali e dell'alta pianura asciutta", le caratteristiche salienti sono, come indicato nel P.P.R., le seguenti:

"Nella parte occidentale della Lombardia il passaggio dagli ambienti prealpini alla pianura avviene attraverso le ondulazioni delle colline moreniche e delle lingue terrazzate formatesi dalla disgregazione delle morene terminali dei ghiacciai quaternari. Il successivo passaggio alla fascia dell'alta pianura asciutta è quasi impercettibile, risultando segnato perpendicolarmente solo dallo spegnersi dei lunghi solchi d'erosione fluviale (Olona, Lambro, Adda, Brembo, ecc.). A occidente dell'Adda l'alta pianura è meno estesa poichè la fascia delle risorgive si avvicina al pedemonte. Il limite naturale dell'alta pianura verso sud è stato modificato dal sistema dei canali e dalle irrigazioni che hanno consentito un'espansione verso nord della pianura irrigua. La crescita urbana ha quasi completamente cancellato, nella parte occidentale della fascia, i caratteri naturali del paesaggio che, invece, permangono nella ristretta fascia orientale. Vanno tutelate le residue aree di natura e la continuità degli spazi aperti e riabilitati i complessi monumentali (ville, chiese parrocchiali, antiche strutture difensive)."

Gli indirizzi di tutela particolari per questa unità tipologica sono riportati nella tabella seguente:

Aspetti particolari

Il suolo e le acque

L'eccessiva urbanizzazione tende a compromettere il sistema naturale di drenaggio delle acque nel sottosuolo.

Gli insediamenti storici

Il carattere addensato dei centri e dei nuclei storici e la loro matrice rurale comune, (in molti si tratta casi dell'aggregazione di corti) costituisce un segno storico in via di dissoluzione per la diffusa tendenza attuale alla saldatura degli abitati e per le trasformazioni interne ai nuclei stessi.

Le brughiere

Le brughiere rappresentano elementi fortemente caratterizzanti il paesaggio dell'alta pianura e ne costituiscono l'aspetto originario legato alla conformazione del terreno inadatto, per la sua permeabilità, ad un'attività agricola intensiva.

Indirizzi di tutela

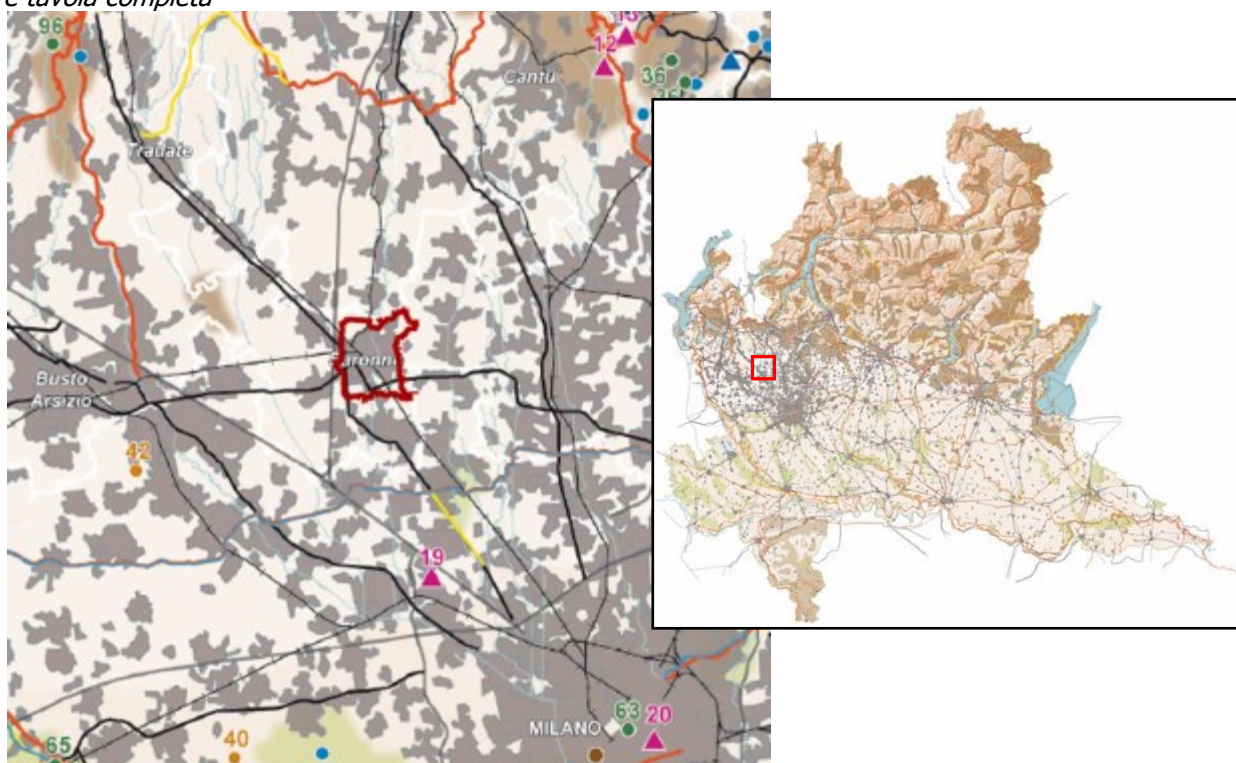
Devono essere previste adeguate operazioni di salvaguardia dell'intero sistema dell'idrografia superficiale e sotterranea; gli interventi di riqualificazione e/o valorizzazione territoriale e paesistica devono essere indirizzati al mantenimento dei solchi e delle piccole depressioni determinate dallo scorrimento dei corsi d'acqua minori (p.e. la Molgora) che, con la loro vegetazione di ripa, sono in grado di variare l'andamento abbastanza uniforme della pianura terrazzata.

Vanno previsti criteri di organicità e coerenza da applicare negli interventi di recupero delle antiche corti, infatti, l'estrema parcellizzazione proprietaria degli immobili può dare luogo a interventi isolati fortemente dissonanti con le caratteristiche proprie del contesto. Gli interventi di riorganizzazione o riqualificazione territoriale devono, inoltre, evitare l'accerchiamento e "l'annegamento" di tali nuclei e abitati nel magma delle urbanizzazioni recenti, anche tramite un'adeguata e mirata pianificazione del sistema degli spazi pubblici e del verde.

Occorre salvaguardarle nella loro residuale integrità e impedirne l'aggressione ed erosione dei margini, favorendone, per esempio, la loro riforestazione e, comunque, difendendoli da interventi di trasformazione o di urbanizzazione che possano comprometterne l'estensione e l'equilibrio.

Tavola B: elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico

PPR - Tavola B: Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico– estratto comune di Saronno e tavola completa



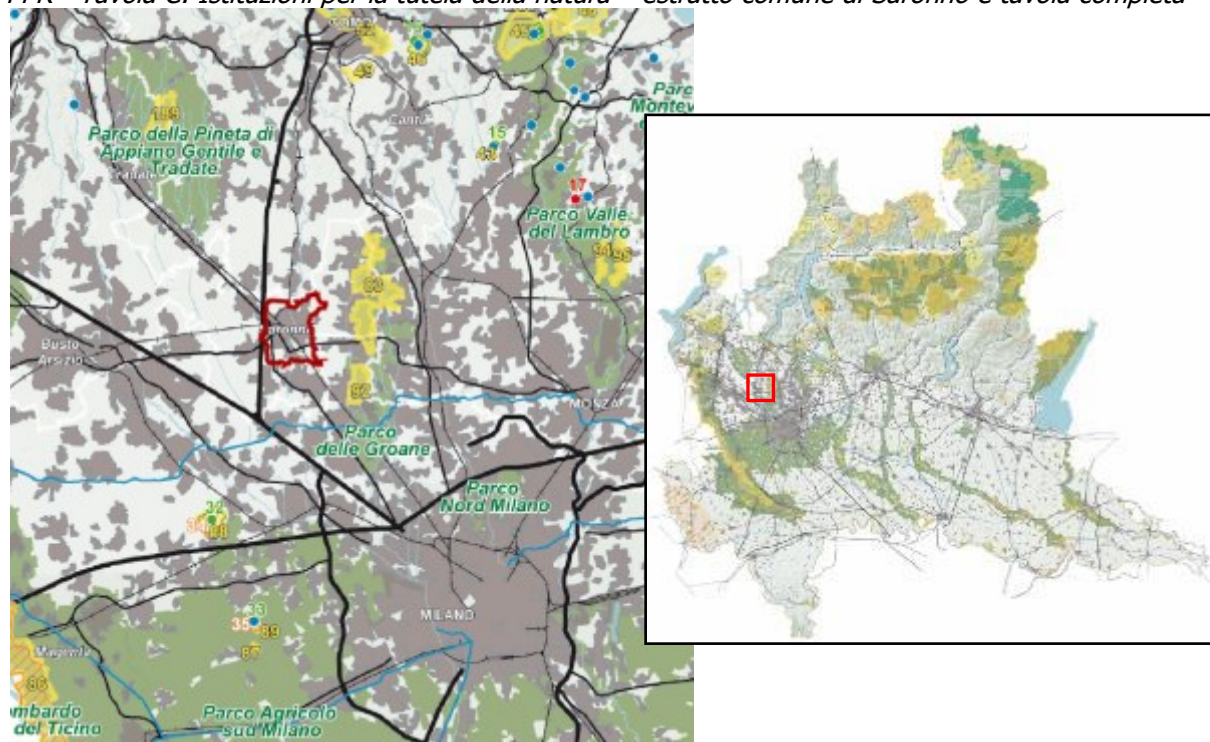
Legenda

	Confini provinciali		Punti di osservazione del paesaggio lombardo
	Confini regionali		Tracciati stradali di riferimento
	Luoghi dell'identità regionale		Bacini idrografici interni
	Paesaggi agrari tradizionali		Ferrovie
	Geositi di rilevanza regionale		Ambiti urbanizzati
	Siti riconosciuti dall'UNESCO quali patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'umanità		Idrografia superficiale
	Strade panoramiche - [vedi anche Tav. E]		Infrastrutture idrografiche artificiali della pianura
	Linee di navigazione	AMBITI DI RILEVANZA REGIONALE	
	Tracciati guida paesaggistici - [vedi anche Tav. E]		Della montagna
	Belvedere - [vedi anche Tav. E]		Dell'Oltrepò
	Visuali sensibili - [vedi anche Tav. E]		Della pianura

Tavola C: istituzioni per la tutela della natura

Il territorio comunale di Saronno non è interessato da elementi di tutela ambientale (SIC, ZPS, Parchi Regionali, Riserve naturali,...).

PPR - Tavola C: Istituzioni per la tutela della natura – estratto comune di Saronno e tavola completa



Legenda

- Confini provinciali
- Confini regionali
- Bacini idrografici interni
- Infrastrutture idrografiche artificiali della pianura
- Idrografia superficiale
- Ferrovie
- Strade statali
- Autostrade e tangenziali
- Ambiti urbanizzati
- Parco nazionale dello Stelvio
- Monumenti naturali
- Riserve naturali
- Geositi di rilevanza regionale
- SIC - Siti di importanza comunitaria
- ZPS - Zone a protezione speciale

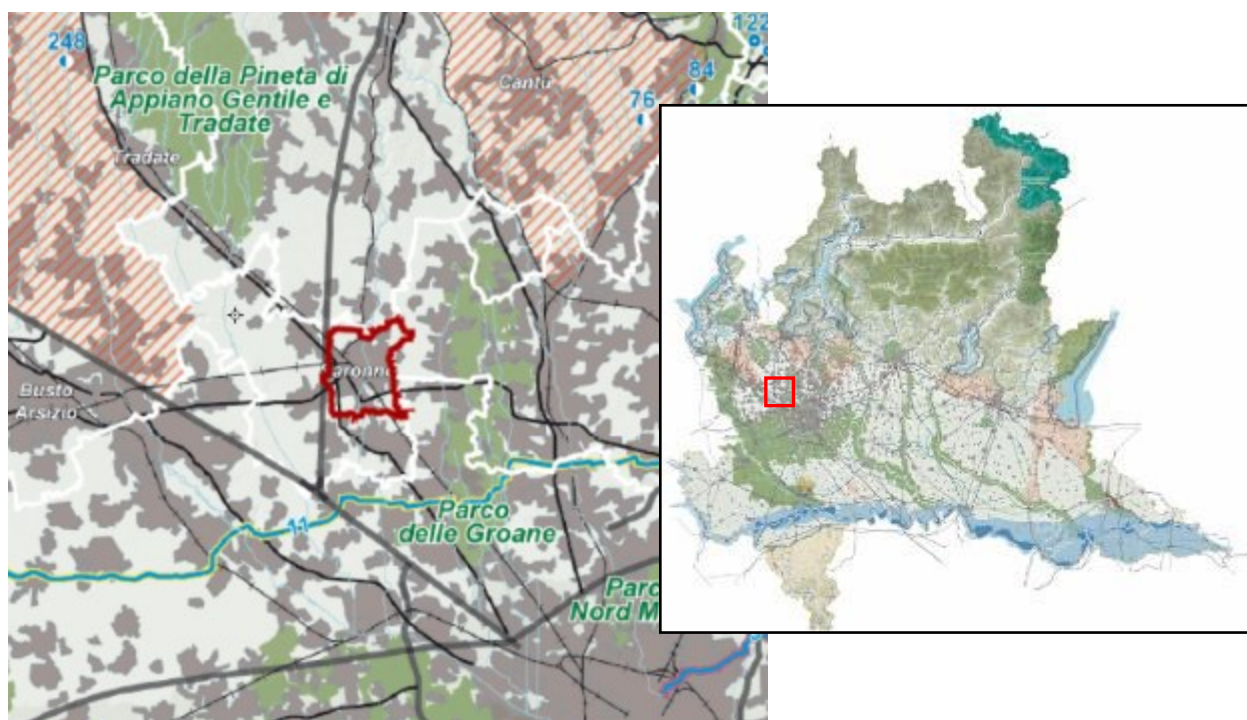
PARCHI REGIONALI

- Parchi regionali istituiti con ptcp vigente
- Parchi regionali istituiti senza ptcp vigente

Tavola D: quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale

Il territorio comunale non risulta interessato da aree di interesse-ambientale-paesistico.

PPR - Tavola D: Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale – estratto comune di Saronno e tavola completa



Legenda

- Confini provinciali
- Confini regionali
- Bacini idrografici interni
- Idrografia superficiale
- Ferrovie
- Strade statali
- Autostrade e tangenziali
- Ambiti urbanizzati
- Parco nazionale dello Stelvio
- Parchi regionali istituiti

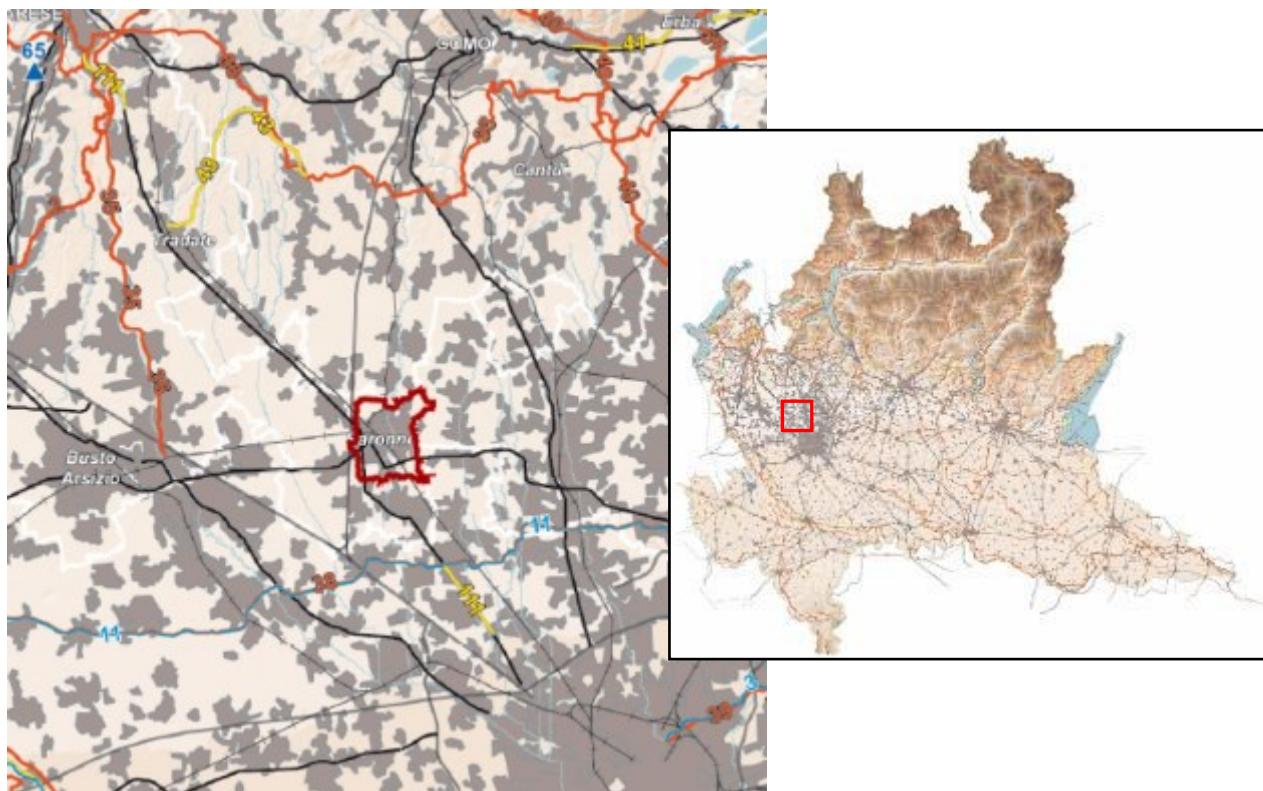
AREE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE-PAESISTICO

- Ambiti di elevata naturalità - [art. 17]
- Ambito di specifico valore storico ambientale - [art. 18]
- Ambito di salvaguardia e riqualificazione dei laghi di Mantova [art. 19, comma 2]
- Laghi insubrici. Ambito di salvaguardia dello scenario lacuale [art. 19, comma 4 - vedi anche Tavole D1a - D1b - D1c - D1d]
- Ambito di specifica tutela paesaggistica del fiume Po - [art. 20, comma 8]
- Ambito di tutela paesaggistica del sistema vallivo del fiume Po [art. 20, comma 9]
- Naviglio Grande e Naviglio di Pavia - [art. 21, comma 3]
- Naviglio Martesana - [art. 21, comma 4]
- Canali e navigli di rilevanza paesaggistica regionale - [art. 21, comma 5]
- Geositi di interesse geografico, geomorfologico, paesistico, naturalistico, idrogeologico, sedimentologico - [art. 22, comma 3]
- Geositi di interesse geologico-stratigrafico, geominerario, geologico-strutturale, petrografico e vulcanologico - [art. 22, comma 4]
- Geositi di interesse paleontologico, paleoantropologico e mineralogico - [art. 22, comma 5]
- Oltrepò pavese - ambito di tutela - [art. 22, comma 7]
- Siti riconosciuti dall'UNESCO quali patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'Umanità - [art. 23]
- Ambiti di criticità - [Indirizzi di tutela - Parte III]

Tavola E: viabilità di rilevanza paesaggistica

Il territorio comunale non risulta attraversato da viabilità di rilevanza paesaggistica.

PPR - Tavola E: Viabilità di rilevanza paesaggistica – estratto comune di Saronno e tavola completa



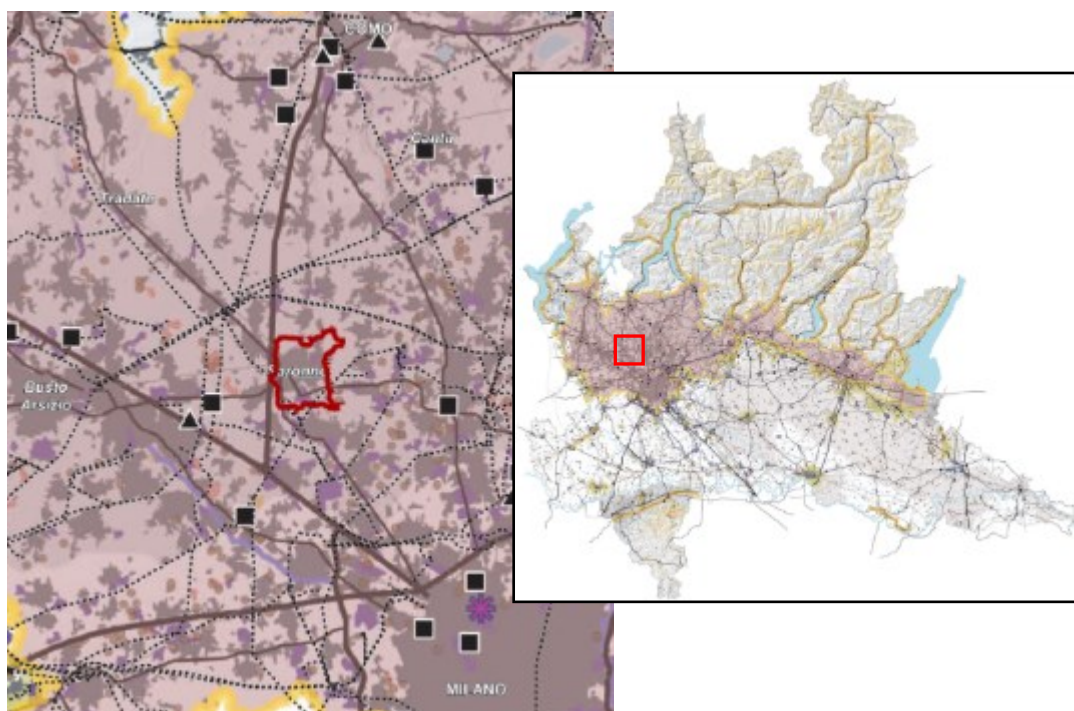
Legenda

		Confini provinciali
		Confini regionali
		Strade panoramiche
		Linee di navigazione
		Tracciati guida paesaggistici
		Belvedere
		Visuali sensibili
		Tracciati stradali di riferimento
		Bacini idrografici interni
		Ferrovie
		Ambiti urbanizzati
		Idrografia superficiale
		Infrastrutture idrografiche artificiali della pianura

Tavola F: riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale

All'interno del territorio comunale si individuano *Aree industriali - logistiche*, rientranti nella categoria "Aree ed ambiti di degrado paesistico provocato a processi di urbanizzazione, infrastrutturazione, pratiche e usi urbani". Tali aree vengono contraddistinte dalla presenza quasi esclusiva di capannoni per la produzione o lo stoccaggio delle merci, che formano estesi recinti isolati, contigui ad ambiti agricoli e/o urbanizzati.

PPR - Tavola F: Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale – estratto comune di Saronno e tavola completa



Legenda



1. AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESISTICO PROVOCATO DA DISSESTI IDROGEOLOGICI E AVVENIMENTI CALAMITOSI E CATASTROFICI

Aree sottoposte a fenomeni franosi - [par. 1.2]

2. AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESISTICO PROVOCATO DA PROCESSI DI URBANIZZAZIONE, INFRASTRUTTURAZIONE, PRATICHE E USI URBANI

Ambiti del "Sistema metropolitano lombardo" con forte presenza di aree di frangia destrutturate - [par. 2.1]

Conurbazioni lineari (lungo i tracciati, di fondovalle, lacuale, ...) - [par. 2.2]

Aeroporti - [par. 2.3]

Rete autostradale - [par. 2.3]

Elettrodotti - [par. 2.3]

Principali centri commerciali - [par. 2.4]

Multisale cinematografiche (multiplex) - [par. 2.4]

Aree industriali-logistiche - [par. 2.5]

Ambiti sciabili (per numero di impianti) - [par. 2.6]

Ambiti estrattivi in attività - [par. 2.7]

Impianti di smaltimento e recupero rifiuti - [par. 2.8]

3. AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESISTICO PROVOCATO DA TRASFORMAZIONI DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E ZOOTECNICA

Aree con forte presenza di allevamenti zootecnici intensivi - [par. 3.4]

4. AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESISTICO PROVOCATO DA SOTTOUTILIZZO, ABBANDONO E DISMISSIONE

Cave abbandonate - [par. 4.1]

Aree agricole dismesse - [par. 4.8]
diminuzione di sup. maggiore del 50% (periodo di riferimento 1989-2004)

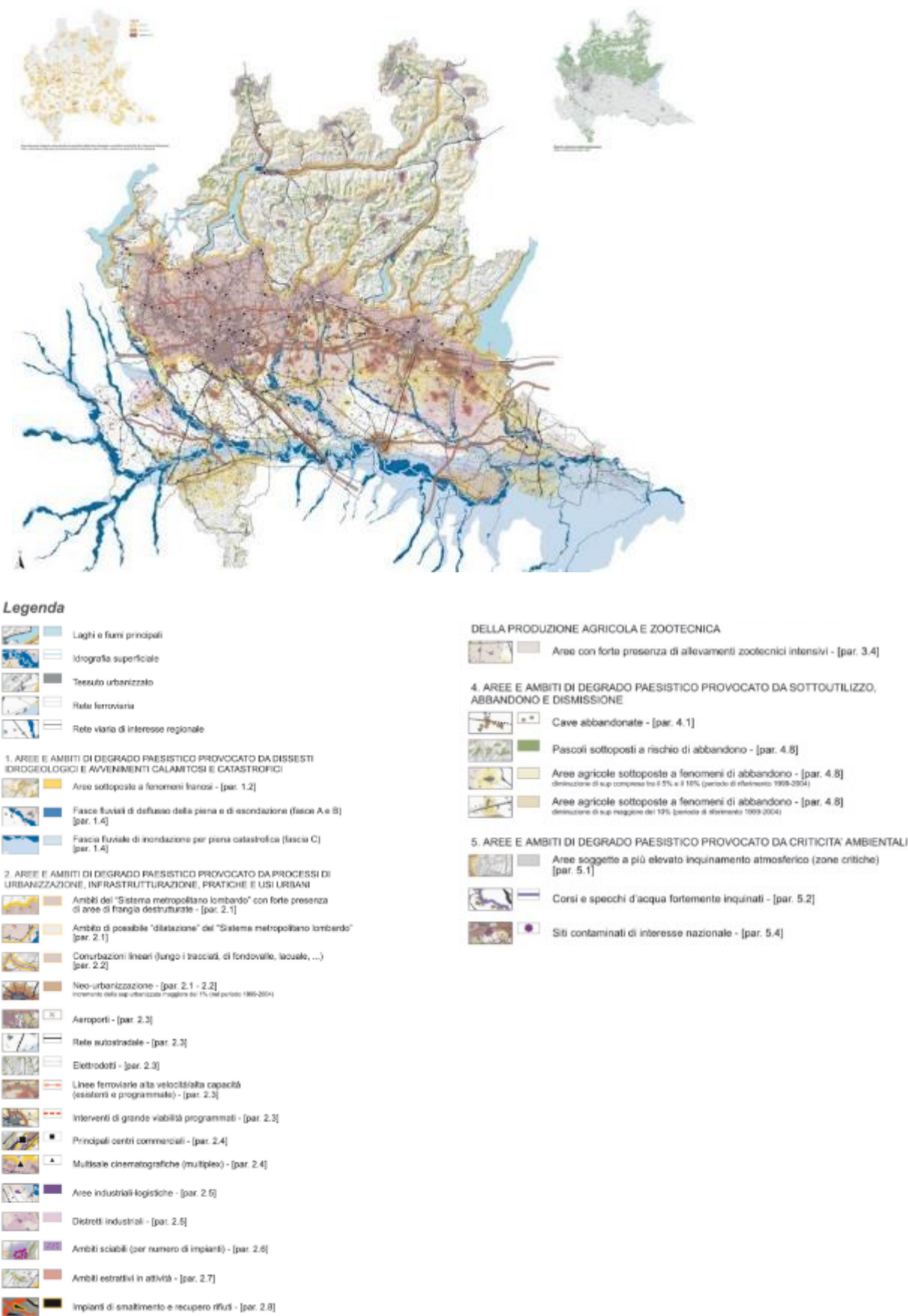
5. AREE E AMBITI DI DEGRADO PAESISTICO PROVOCATO DA CRITICITA' AMBIENTALI

Corsi e specchi d'acqua fortemente inquinati - [par. 5.2]

Siti contaminati di interesse nazionale - [par. 5.4]

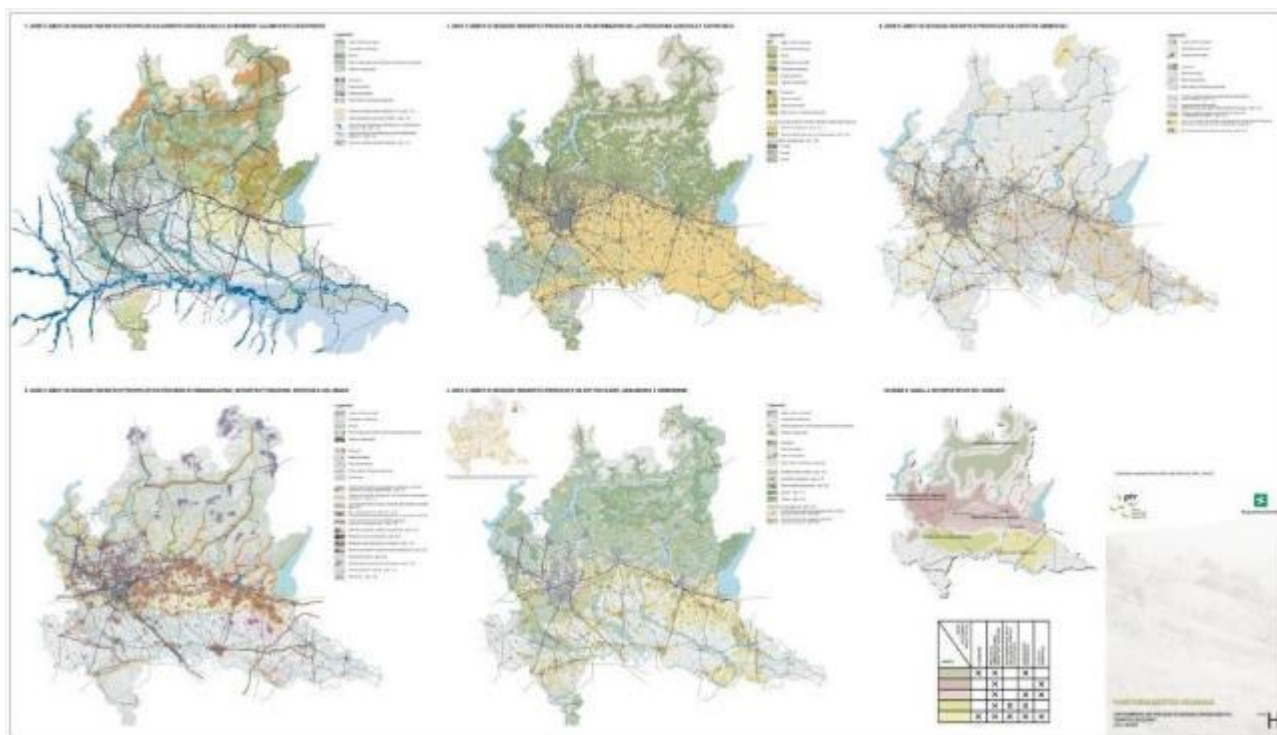
Tavola G: contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale

PPR - Tavola G: Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale – estratto comune di Saronno e tavola completa



Tavole H: contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti

PPR - Tavole H: Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche rilevanti – tavola completa



A fronte del confronto con il PTR e il PPR vigenti non si riscontrano situazioni di contrasto tra la proposta di variante al PGT.

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE

La Provincia di Varese ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) con Delibera di Consiglio n.27 dell'11 aprile 2007. Il Piano è diventato efficace con la pubblicazione dell'avviso di definitiva approvazione sul BURL Serie Inserzioni e Concorsi n.18 del 02 maggio 2007.

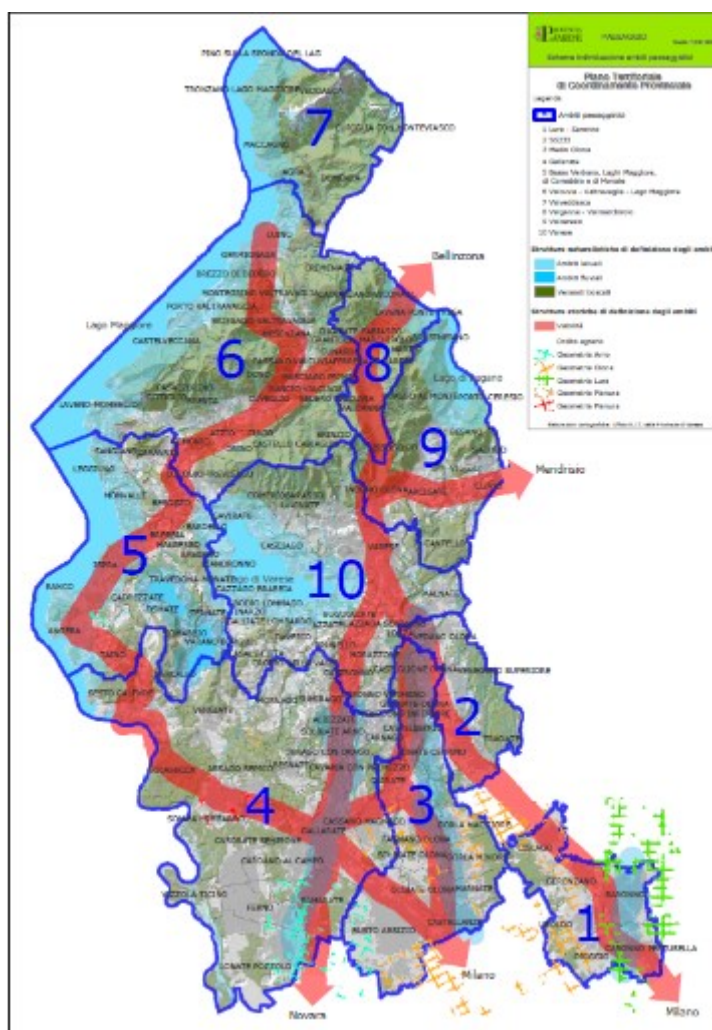
L'art. 18 della L.R. 12/2005 costituisce il riferimento normativo per quanto concerne la relazione tra PGT e PTCP.

Art. 18. Effetti del piano territoriale di coordinamento provinciale

1. Le valutazioni di compatibilità rispetto al PTCP, sia per gli atti della stessa provincia sia per quelli degli enti locali o di altri enti, concernono l'accertamento dell'idoneità dell'atto, oggetto della valutazione, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti.
2. Hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT le seguenti previsioni del PTCP:
 - a) le previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici in attuazione dell'art. 77;
 - b) l'indicazione della localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità, qualora detta localizzazione sia sufficientemente puntuale, alla scala della pianificazione provinciale, in rapporto a previsioni della pianificazione o programmazione regionale, programmazioni di altri enti competenti, stato d'avanzamento delle relative procedure di approvazione, previa definizione di atti d'intesa, conferenze di servizi, programmazioni negoziate. Il piano individua espressamente le previsioni localizzative aventi tale efficacia. In caso di attribuzione di efficacia localizzativa, la previsione del piano, oltre che prescrittiva nei confronti della pianificazione comunale, costituisce disciplina del territorio immediatamente vigente, ad ogni conseguente effetto quale vincolo conformativo della proprietà. Detta efficacia, e il connesso vincolo, decade qualora, entro cinque anni dalla definitiva approvazione del piano, non sia approvato il progetto preliminare dell'opera o della struttura di cui trattasi. In tal caso, la previsione localizzativa conserva efficacia di orientamento e di indirizzo fino al successivo aggiornamento del piano;
 - c) la individuazione degli ambiti di cui all'articolo 15, comma 4 (*ambiti destinati all'attività agricola - n.d.a.*), fino alla approvazione del PGT;
 - d) l'indicazione, per le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico, delle opere prioritarie di sistemazione e consolidamento, nei soli casi in cui la normativa e la programmazione di settore attribuiscono alla provincia la competenza in materia con efficacia prevalente.

Si analizzano di seguito i contenuti del P.T.C.P. per il Comune di Saronno.

Il Comune di Saronno rientra nell'ambito paesaggistico n.1 Lura - Saronno VIARIO-FLUVIALE



Strutture naturalistiche di definizione dell'ambito:

- la Lura nasce sopra Olgiate Comasco e prosegue sino a Rho, compie un percorso rettilineo sino a Cadorago poi ruota verso nord est. L'ambito del fiume interessa la provincia di Como, Milano, Varese cui appartiene solo in piccola parte;
- pianura;
- penisole moreniche.

Strutture storiche di definizione dell'ambito:

- **viabilità:** corre lungo il corso del fiume come norma tradizionalmente avviene negli insediamenti storici;
- **geometria agraria:** disposta parallelamente al fiume ed alla strada orientata come cardo. I decumani appaiono più leggibili, non trovano tracciati significativi ma disegnano i confini agricoli. L'orditura sul lato sinistro del fiume presenta un grado di maggior rigore geometrico. Un'asta viaria parallela al cardo maggiore connette Uboldo-Gerenzano-Turate e poi prosegue verso nord.

Il sistema della Lura interseca la direttice della SS 233, strada di origine romana, in tale area avviene una rotazione ove insiste la "limitatio", punto di incontro tra la geometria dell'Olonza e quella de La Lura.

Geometria dello spazio:

- paesaggi di ampia percettibilità - arco alpino;
- media percettibilità - massicci prealpini;
- ridotta percettibilità - presenza antropiche e naturalistiche di totale legittimità.

Centro principale dell'ambito e di considerevole importanza per il territorio Varesino è la città di Saronno, posta al limite sud della provincia, già villaggio mercantile romano. L'estrema vicinanza alla città di Milano e la posizione di nodo stradale e ferroviario ne hanno fatto espandere la struttura urbana, fino a diventare una moderna città. Città ricca di presenze artistiche, come il Santuario della Madonna dei Miracoli del XV secolo, e di esempi di archeologia industriale.

Il comune di Saronno rientra nell'unità di paesaggio (Udp) n.23:



Tale unità di paesaggio si caratterizza per parametri bassi: alta antropizzazione, bassa qualità ambientale sia degli ambienti antropici che di quelli naturali residui. L'Habitat naturale presenta una qualità

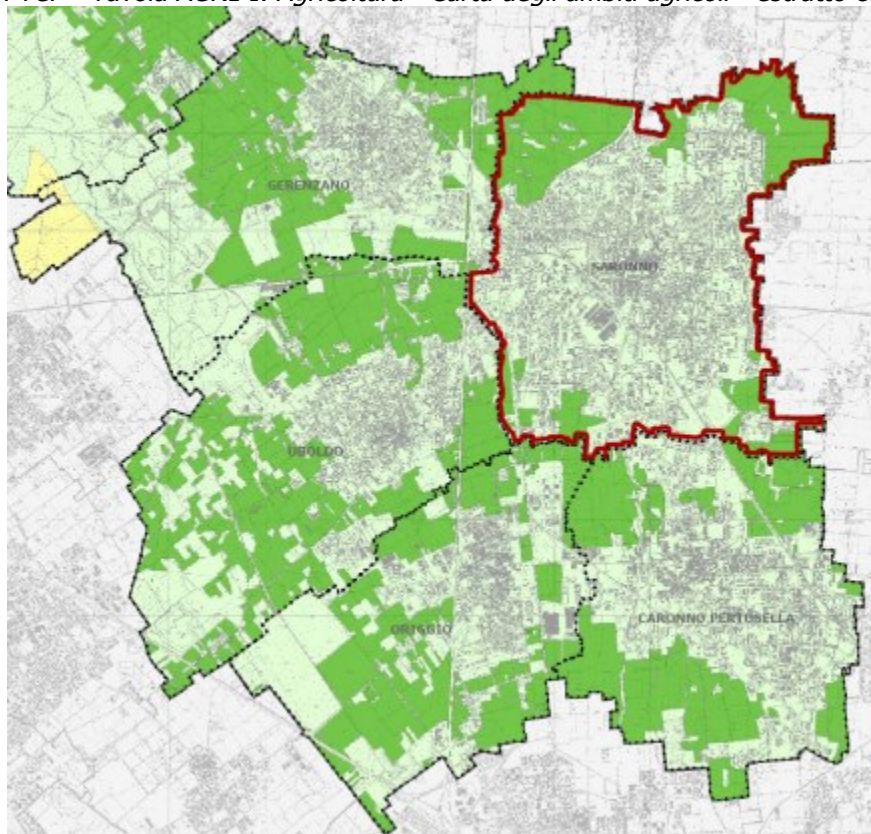
lievemente superiore a quello delle Udp 21, 26 e 15, ma non sufficiente in termini quantitativi per risollevarne la qualità totale.

Udp	Ha mq/ab	Tipo di presaggi- o	criticità circo- antropica	Ip giudizio	Diff. Hv AB	tipo di urbanizzato	matrice	Dimensione media delle patches	stabilità della matrice	Frammentazione da strade
10	376,12	urbanizza- to	medio	basso	140	urbanizzato compatto	55,26 % Urbanizzata, Servizi, Industria	Piccole	Alta	medio alta
29	408,44	urbanizza- to	bassa	basso	137	urbanizzato compatto	52,27% Urbanizzata, Servizi, Industria	Piccole	Bassa, non ancora consolidata	alta
26	429,79	urbanizza- to	bassa	basso	79	urbanizzato compatto	56,04 % Urbanizzata, servizi, industria	Grandi	Alta	medio alta
21	466,68	urbanizza- to	bassa	basso	146	urbanizzato compatto	59,89 % Urbanizzata, servizi, Industria	Grandi	Alta	alta
15	549,38	urbanizza- to rado	medio alta	basso	141	urbanizzato compatto	56,57 % Urbanizzata, Industria e infrastrutture	Medio grandi	Alta	medio bassa
12	566,10	urbanizza- to rado	medio alta	medio	141	urbanizzazione diffusa media	Questi il 45% costituito da elementi urbani. Il rimanente suddiviso in parti quasi uguali tra elementi naturali e aree agricole. Nessun elemento dominante. Apparente trasformazione in corso	Piccole	Bassa, apparentemente in trasformazione	alta
6	567,77	urbanizza- to rado	medio alta	medio	174	urbanizzazione diffusa media	48,08% data da agricoltura, e boschi di latifoglie degradati. Il 50% è raggiunto sommando altre piccole superfici boschive	Piccole	In apparente trasformazione, quindi stabilità bassa	alta
25	574,26	urbanizza- to rado	medio- alta	medio	169	urbanizzazione diffusa media	il 33,51% è costituito da boschi, di cui il 19,88% composto boschi di latifoglie degradate. La matrice è data dall'alternarsi di boschi con prati (9,66%) e seminativi (12,74%)	Piccole	Bassa a causa della scarsa qualità dei boschi e delle piccole dimensioni delle patches. Sensibile alla frammentazione e ai disastri	alta
23	580,15	urbanizza- to rado	medio	medio	79	urbanizzazione diffusa media	49,65% fornito da seminativi, prati e elementi connessi. 43,52% fornito da urbanizzazione e infrastrutture. Matrice non individuabile	Medio	Medio-bassa, apparentemente in trasformazione, ma le aree agricole sembrano "tenere"	medio alta

Tavola AGR1 I : Carta degli ambiti agricoli

Sul territorio comunale di Saronno insistono delle aree definite " Ambito agricolo su macro classe F (Fertile)", come mostrato dalla tavola I della carta degli ambiti agricoli.

PTCP - Tavola AGR1 I: Agricoltura - Carta degli ambiti agricoli - estratto comune di Saronno



Legenda

Ambiti agricoli

- Ambito agricolo su macro classe F (Fertile)
- Ambito agricolo su macro classe MF (Moderatamente fertile)
- Ambito agricolo su macro classe PF (Poco fertile)

Capacità d'uso del suolo (LCC)

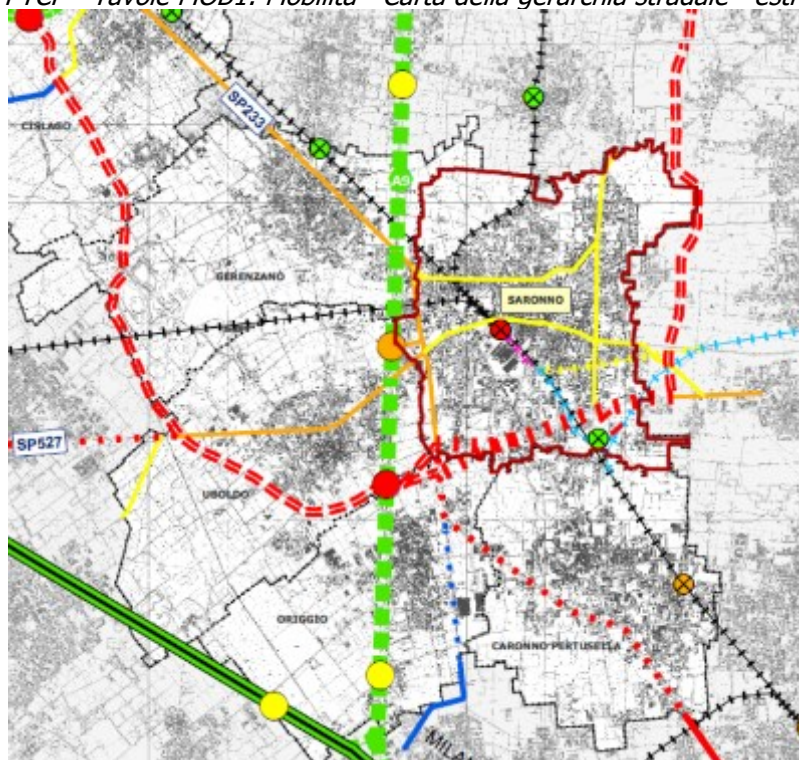
- Macro classe I (classi da 1 a 3)
- Macro classe MF (classe 4)
- Macro classe PF (classi da 5 a 7)

- Confini comunali
- Confini comunali fuori provincia
- Confini provinciali
- Confine regionale
- Corpi idrici

Tavola MOB1 : Carta della gerarchia stradale

Sul territorio comunale si individuano tratti di linee da riqualificare ed in progetto (azzurro, magenta). Rispetto al tema della viabilità, insistono strade di primo livello in riqualifica (tratteggio verde) e vengono ipotizzate strade di secondo livello - Proposte (tratteggio rosso).

PTCP - Tavole MOB1: Mobilità - Carta della gerarchia stradale - estratto tavola comune di Saronno



Legenda

Ferrovie

- Linea da riqualificare
- Linea esistente
- Linea storica - Provvisoria riqualificazione turistica
- Progetto
- Esistente da dismettere

Classificazione stazioni

- Nuova stazione di Castellanza

PRIVE

- A
- B1
- B2
- C

IRI

- B1
- C

Viabilità

- Strada di 1 livello esistente
- Strada di 1 livello di progetto
- Strada di 1 livello di progetto Como - Varese
- Strada di 1 livello in riqualifica
- Strada di 2 livello esistente
- Strada di 2 livello di progetto
- Strada di 2 livello in riqualifica

- Strada di 2 livello con criticità
- Strada di 2 livello - Proposte
- Strada di 3 livello esistente
- Strada di 3 livello di progetto
- Strada di 3 livello in riqualifica
- Strada di 3 livello con criticità
- Strada di 3 livello - Proposte
- Strada di futuro livello 4
- Strada di 4 livello esistente
- Strada di 4 livello - Proposte

Scintille autostradali

- Intersezione con strade di 1 livello
- Intersezione con strade di 2 livello
- Intersezione con strade di 3 livello
- Intersezione con strade di 4 livello
- Intersezione con strade da declassare

Infrastrutture per la logistica

- Scalo aeroportuale merci
- Terminal intermodale
- Terminal ferroviario in progetto

- Confine comunale
- Confine comunale fuori provincia
- Confine provinciale
- Confine regionale
- Quota ridotta
- Direzione strada
- Direzione ferrovia
- Paese alluvionale

Art.19 - Sistema ferroviario principale

1. Nella carta gerarchica stradale (tavMOB1), il PTCP rappresenta le linee ferroviarie distinguendole in:
 - esistenti (anche da riqualificare o dismettere);
 - di progetto;
 - storiche - di possibile riqualificazione turistica.

Art.20 - Classificazione delle stazioni ferroviarie

2. Il PTCP recepisce la classificazione delle stazioni ferroviarie adottata dalla Regione Lombardia con d.g.r. 18.07.2003 n.7/13716, che definisce tre classi dimensionali di stazioni: Grandi (A), Medie (B1 e B2) e Piccole (C), sulla base del volume di traffico giornaliero.
2. La Carta della gerarchia stradale (tav. MOB1) riporta tale classificazione ed evidenzia i progetti in corso relativi a stazioni ferroviarie nuove o in riqualificazione (oggetto, peraltro, di procedure di accordo di programma con la partecipazione della Provincia): Saronno Sud; Varese (unificazione stazioni); Castellanza.

Tavola MOB3: Carta dei vincoli di livello stradale

Il territorio è interessato dalla terza corsia A9/S-18 e si individuano i collegamenti tra Saronno e Ceriano Laghetto/S-25 e S-26. Inoltre, in prossimità del confine comunale meridionale insistono le Varianti tra Origgio e Saronno/S-9c e S-9d.

PTCP - Tavole MOB3: Mobilità - Carta dei vincoli di livello stradale - estratto tavola comune di Saronno

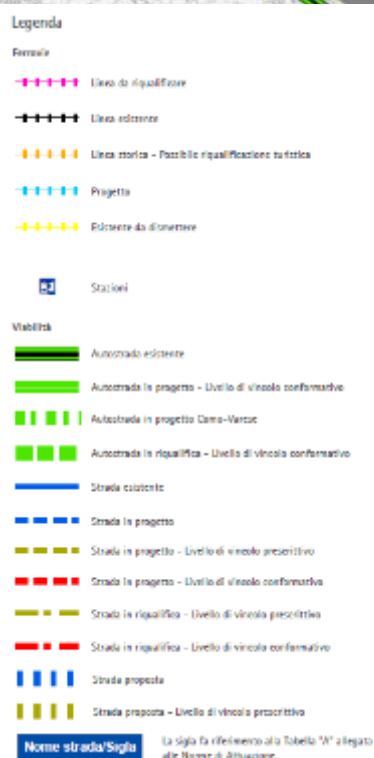
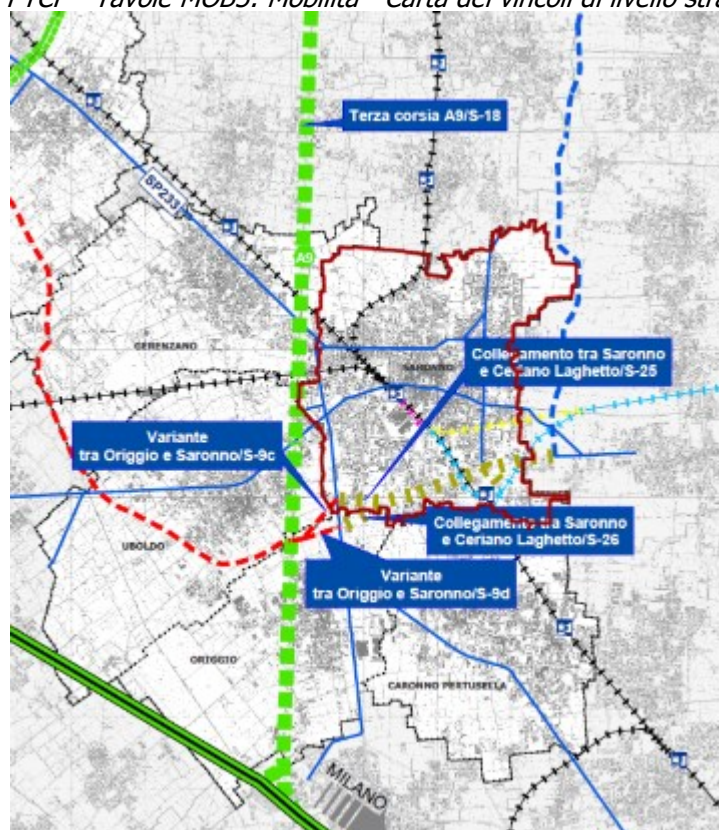
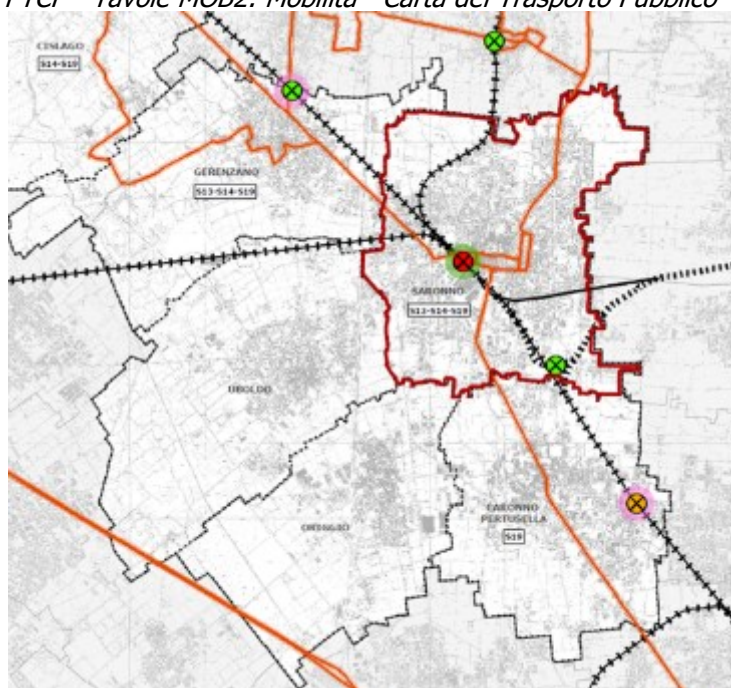


Tavola MOB2: Carta del trasporto pubblico

Sul territorio comunale insistono due stazioni FNME, la prima classificata nella categoria A (35.000 passeggeri/giorno), quale Centro di cambio modale a media percorrenza (stazione di interscambio delle linee S13, S14 ed S19) mentre la seconda di categoria B2.

PTCP - Tavole MOB2: Mobilità - Carta del Trasporto Pubblico - estratto tavola comune di Saronno



Legenda

Autolinee extraurbane

Classificazione stazioni

Nuova stazione di Castellanza

FNME

A

B1

B2

C

Centri di cambio modale

Lunga percorrenza

Media percorrenza

Locali

Tipologia Gestore Ferrovie e classificazione

Ferrovie Federali Svizzere - Linea da riqualificare

Ferrovie Federali Svizzere - Linea esistente

Ferrovie Federali Svizzere - Progetto

Ferrovie Nord Milano - Esistente da dismettere

Ferrovie Nord Milano - Linea da riqualificare

Ferrovie Nord Milano - Linea esistente

Ferrovie Nord Milano - Linea storica

Possibile riqualificazione turistica

Ferrovie Nord Milano - Progetto

Ferrovie dello Stato - Linea da riqualificare

Ferrovie dello Stato - Linea esistente

Ferrovie dello Stato - Progetto

Stazione svizzera di Ponte Tresa

RFI

B1

C

Aeroporti

Intercontinentale di Malpensa

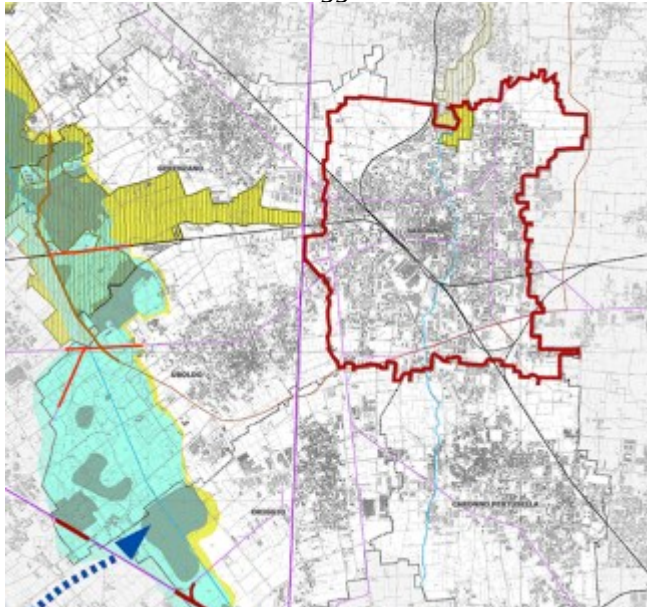
Aeroporti minori

Volo a vela

Tavola PAE3: Carta della Rete Ecologica

Sul confine comunale settentrionale è in previsione una porzione di territorio destinato alla Rete Ecologica: Fasce tampone di primo livello, rientrante nel Piano Locale di Interesse Sovralocale Istituito (PLIS).

PTCP - Tavole PAE3: Paesaggio - Carta della Rete Ecologica - estratto tavola comune di Saronno



Legenda

Ambiti di massima naturalità

- SIC
- PLIS istituiti
- Parchi regionali
- Parchi naturali
- Monumenti naturali riconosciuti
- Monumenti naturali in fase di riconoscimento
- Riserve

Elementi di progetto

- Core areas of first level
- Core areas of second level
- Corridoi ecologici e aree di completamento
- Fasce tampone di primo livello
- Corridoi fluviali da riqualificare
- Varchi
- Nodi strategici
- Aree critiche



Interventi previsti nel Piano d'Area Malpensa



Rete delle Province di Milano e Como



Connessioni con le reti delle province limitrofe

Barriere ed interferenze infrastrutturali

- Infrastrutture esistenti ad alta interferenza
- Autostrade esistenti ad alta interferenza
- Infrastrutture in progetto ad alta interferenza

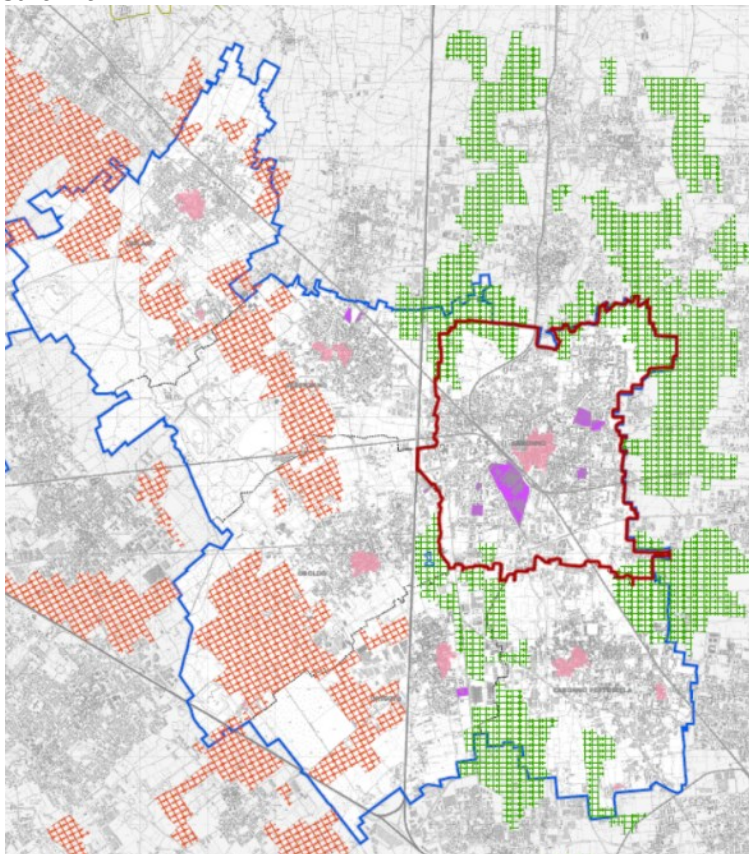
Riferimenti territoriali

- Viabilità in progetto
- Ferrovie esistenti
- Autostrade esistenti
- Infrastrutture per la mobilità esistenti
- Confini comunali
- Confini comunali fuori provincia
- Confini provinciali
- Confine regionale
- Acque aperte
- Idrografia principale

Tavola PAE1: Carta delle rilevanze e delle criticità

Sul territorio comunale sono presenti alcune aree produttive dismesse.

PTCP - Tavole PAE1 I: Paesaggio - Carta delle rilevanze e delle criticità - estratto tavola comune di Saronno



Legenda

Rilevanze Storiche e Culturali

-  Nuclei storici (Prima Levata tavole I.G.M. 1:25.000)
-  Luoghi d'identità
-  Zone archeologiche

Ordito Agrario

-  Geometria Arno
-  Geometria Lura
-  Geometria Olona
-  Geometria Pianura

N.B. - La rappresentazione grafica è indicativa e non rappresenta una cadenza metrica.

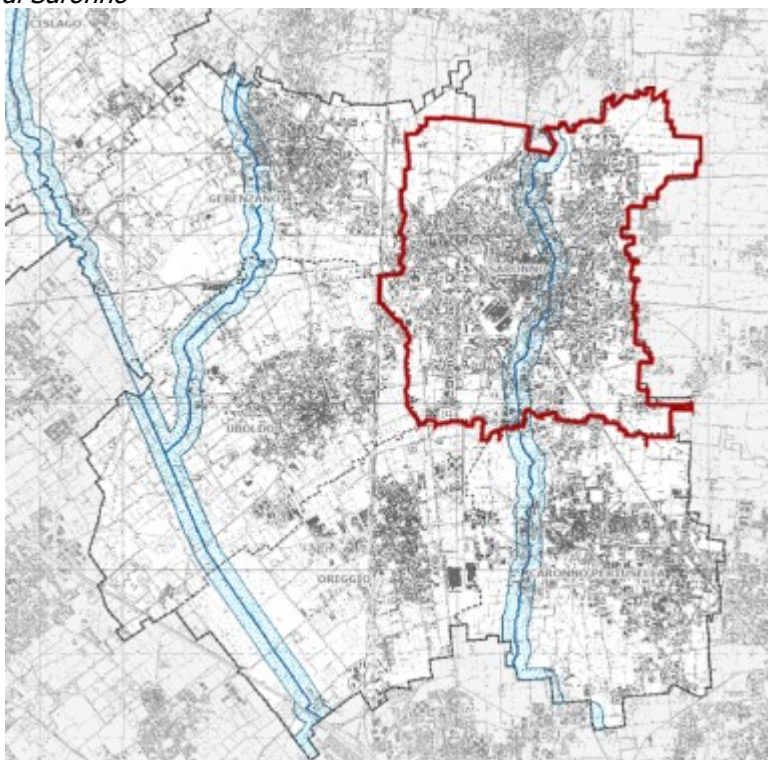
Criticità

-  Aree produttive dismesse

Tavola PAE2: Carta del Sistema Informativo Beni Ambientali

Sul territorio comunale è presente un corso d'acqua vincolato, il Torrente Lura, di cui si individua la relativa fascia dei 150m dalle sponde.

PTCP - Tavole PAE2: Paesaggio - Carta del Sistema Informativo Beni Ambientali - estratto tavola comune di Saronno



Legenda

Vincoli ambientali come da D. Lgs. 42/04

-  Immobili ed aree di notevole interesse pubblico - Art. 136 lett. a), b)
-  Immobili ed aree di notevole interesse pubblico - Art. 136 lett. c), d)
-  Corsi d'acqua vincolati - Art. 142 lett. c)
-  Vincolo sui corsi d'acqua, 150 mt dalle sponde - Art. 142 lett. c)
-  Vincolo sui laghi, 300 mt dalla linea di battigia - Art. 142 lett. b)
-  Le montagne per la parte eccedente i 1600 mt s.l.m. - Art. 142 lett. d)
-  I parchi istituiti - Art. 142 lett. f)
-  Le riserve istituite - Art. 142 lett. f)
-  Le aree gravate da usi civici - Art. 142 lett. h)
-  Le zone umide previste dal DPR 13/03/76 N° 448 - Art. 142 lett. i)
-  Le aree ad elevata naturalità - Art. 17 PTPR

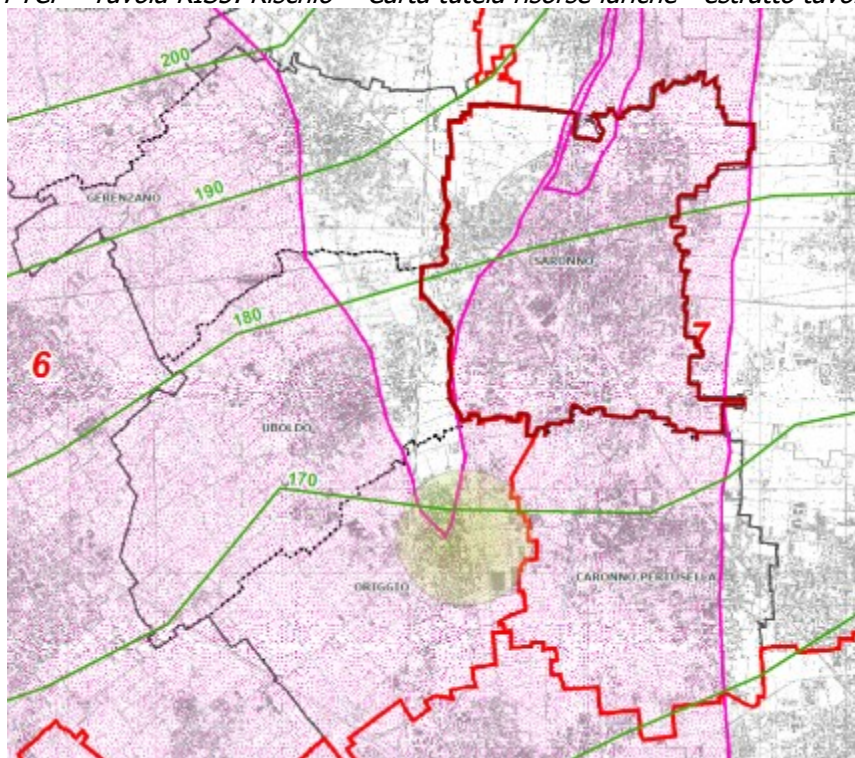
Tema RISCHIO: Carta del rischio

All'interno del territorio comunale **non** si individuano: attività/stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante, aree a Rischio Idrogeologico (Tavola RIS1 - Carta del rischio), fenomeni di rischio (Tavola RIS2 - Carta censimento dissesti), fenomeni franosi (Tavola RIS3 - Carta della pericolosità frane), fenomeni di pericolosità delle frane di crollo (Tavola RIS4 - Carta della pericolosità frane di crollo).

Tavola RIS5: Carta tutela risorse idriche

In gran parte del territorio comunale si individuano aree di ricarica degli acquiferi profondi.

PTCP - Tavola RIS5: Rischio - Carta tutela risorse idriche - estratto tavola comune di Saronno



Legenda

-  Isofreatiche - marzo 2003 (fonte dati: PIUA)
-  Settori aventi caratteristiche idrogeologiche omogenee (fonte dati: PIUA)
-  Aree di ricarica degli acquiferi profondi (PTUA Regione Lombardia)
-  Aree di riserva integrative (PTUA Regione Lombardia)
-  Aree di riserva provinciale (Proposta PTCP)

A fronte del confronto con il PTCP non si riscontrano situazioni di contrasto con l'area oggetto di studio.

5. I POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI GENERABILI DALLA INDIVIDUAZIONE DI AMBITO A PR

5.1 Le principali componenti ambientali coinvolte nell'intervento

L'ambito oggetto della perimetrazione quale ambito da assoggettare a PR, come rilevato dall'analisi e dagli studi del PGT, presenta sensibilità specifiche sotto il profilo ambientale derivanti dalla sua appartenenza al NAF.

5.2 Effetti ambientali attesi

5.2.1 Fase di realizzazione delle opere

La fase di costruzione si configura come l'unica nella quale potranno verificarsi interferenze ambientali percepibili; le stesse appaiono riconducibili, peraltro, alle forme tipiche dei cantieri civili in ambito urbano, senza evidenze di criticità specifiche.

La movimentazione dei mezzi di cantiere e le diverse fasi di lavorazione comportano infatti, tipicamente, emissioni acustiche, possibili sollevamenti di polveri e l'interessamento della viabilità locale da parte di transiti di mezzi pesanti. Al fine di sopperire a questi possibili disagi, sempre rispetto alle componenti atmosfera e rumore, le moderne modalità di conduzione e gestione dei cantieri consentono significative mitigazioni degli impatti anche all'interno delle aree di cantiere, con accorgimenti specifici volti a ridurre i possibili fattori di disturbo. Rispetto a questi aspetti andranno pertanto adottate le necessarie azioni di mitigazione ambientale in sede di direzione dei lavori. Con ciò premesso, valutato anche il carattere transitorio e comunque modesto, gli impatti potenziali correlabili alla fase di realizzazione delle opere presentano connotati riferiti strettamente alla dimensione locale e della buona pratica edilizia, senza esigenza di ulteriori approfondimenti alla scala urbanistica generale.

6.2.2 Fase di esercizio

Quando l'intervento sarà concluso, le modificazioni ambientali rispetto allo stato di fatto sono riconducibili agli aspetti di:

- Fruizione delle unità immobiliari (3 unità)
- traffico veicolare indotto rispetto a quanto sopra riportato

Per quanto riguarda la trasformazione paesaggistica, si evidenzia come la sistemazione di un fronte urbano non comporta evidenti criticità con la visuale dell'area, anzi rende la stessa maggiormente ordinata e fruibile. Per quanto riguarda il traffico autoveicolare indotto, il progetto non prevede un sovraccarico significativo rispetto al traffico esistente (3 unità immobiliari)

In conclusione, non si evidenziano potenziali fattori di perturbazione ambientale connessi all'intervento, tali da creare possibili superamenti dei livelli di qualità ambientale e dei valori limite definiti dalle norme di settore o effetti cumulativi con altre fonti di impatto ambientale.

5.2.3 Le principali componenti ambientali coinvolte nell'intervento

MATRICE DI VALUTAZIONE

COMPATIBILITA' TERRITORIALE	SI	NO	NOTE
L'intervento era già previsto nel P.G.T.?	✓		
L'intervento è compatibile con le fasce di rispetto fluviale (RIM - RIP)?	✓		
L'intervento è compatibile con le fasce di rispetto dei pozzi pubblici?	✓		
L'intervento è compatibile con le fasce di rispetto cimiteriale?	✓		L'area rientra parzialmente nella fascia di rispetto cimiteriale
L'intervento è compatibile con le fasce di rispetto elettrodotto?	✓		
L'intervento è compatibile con la fattibilità geologica?	✓		

IMPATTI SUL SISTEMA AMBIENTALE	POSITIVI	NEGATIVI	NEUTRI	NOTE
Acque sotterranee			✓	
Acque superficiali			✓	
Qualità dell'aria			✓	
Vegetazione arbustiva e ripariale			✓	
Aree agricole			✓	
Coltivazioni di pregio			✓	
Ambiti di alto valore percettivo			✓	
Corridoi ecologici			✓	

INTERFERENZE CON IL TERRITORIO	SI	NO	NOTE
Acque sotterranee		✓	
Acque superficiali		✓	
Qualità dell'aria		✓	

Vegetazione arbustiva e ripariale		✓	
Aree agricole		✓	
Coltivazioni di pregio		✓	
Punti di visuali del paesaggio		✓	
Corridoi ecologici		✓	

VALUTAZIONE			
	PRESSIONI ATTESE	IMPATTI POTENZIALI	VALUTAZIONE
EFFETTI SUL CONTESTO URBANO	Modesto aumento del traffico veicolare	necessità di realizzare nuove opere di urbanizzazione primaria	×
EFFETTI SUL SITO	Riduzione delle aree verdi libere	Aumento dell'indice di impermeabilizzazione locale	×
		Consumo di nuovo suolo	×
EFFETTI IN FASE DI CANTIERE	Impatti da cantiere	Inquinamento acustico ed atmosferico da polveri e dai gas di scarico dei camion	×
		Interferenze con la viabilità locale (via Valeriana)	×

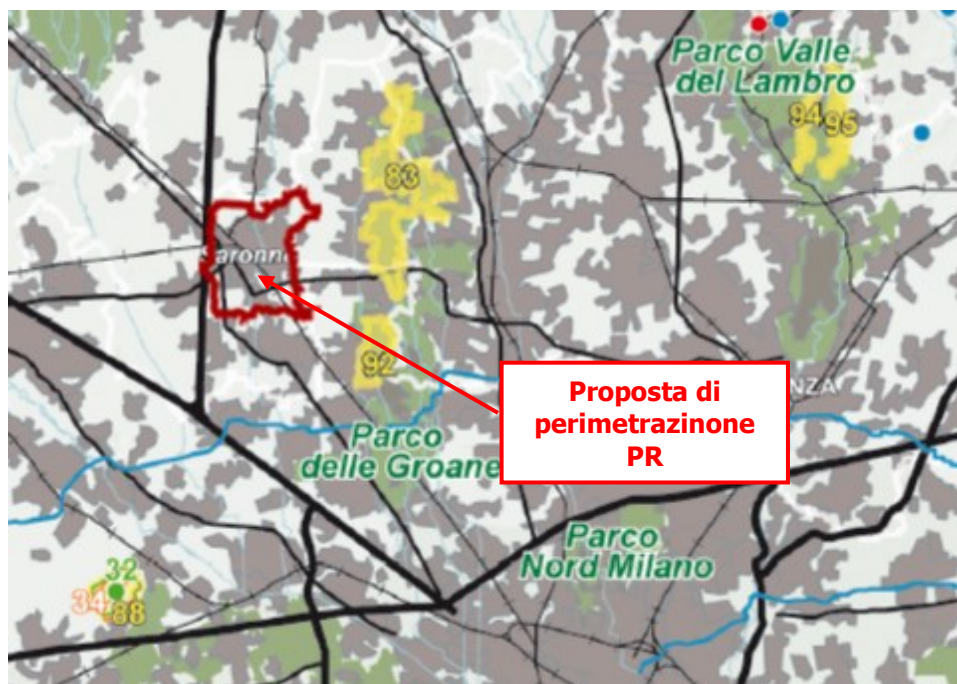
Legenda Valutazione:

Impatto nullo, non rilevante	×
Impatto significativo	✓
Impatto rilevante	↑
Impatto dubbio, incerto	?

5.3 Effetti sui siti Rete Natura 2000

5.3.1 SIC e ZPS interessati dalla presente proposta

Nell'ambito oggetto della presente proposta non sono presenti siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (Siti di Importanza Comunitaria - SIC e Zone di Protezione Speciale - ZPS, Zone Speciali di Conservazione - ZSC, ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE). Gli stessi sono localizzati nelle vicinanze dell'area oggetto d'intervento, considerate, però, le distanze spaziali che intercorrono, la netta separazione sotto il profilo ambientale e morfologico dell'area d'intervento è possibile assumere che l'area d'intervento non interessa, in forma diretta o indiretta, alcun sito appartenente alla Rete Natura 2000.



Legenda

- Confini provinciali
- Confini regionali
- Bacini idrografici interni
- Infrastrutture idrografiche artificiali della pianura
- Idrografia superficiale
- Ferrovie
- Strade statali
- Autostrade e tangenziali
- Ambiti urbanizzati
- Parco nazionale dello Stelvio

- Monumenti naturali
- Riserve naturali
- Geositi di rilevanza regionale
- SIC - Siti di importanza comunitaria
- ZPS - Zone a protezione speciale

PARCHI REGIONALI

- Parchi regionali istituiti con ptcp vigente
- Parchi regionali istituiti senza ptcp vigente

6. CONCLUSIONI CIRCA ESCLUSIONE DALLA VAS

6.1 Requisiti di valenza locale

In relazione a quanto richiamato circa le dimensioni e caratteristiche della proposta d'intervento, si evidenzia come la stessa:

- a) non costituisca quadro di riferimento per l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche, relativa alla disciplina della Valutazione di Impatto Ambientale;
- b) non produca effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE e come tale non richieda approfondimenti circa una sua valutazione di incidenza sui siti medesimi.

La previsione d'intervento non rientra dunque nelle tipologie di cui al del D. Lgs. n.4/2008, pertanto la Variante in oggetto esula dall'ambito di applicazione più generale della VAS come previsto dalla Direttiva 2001/42/CE.

In relazione ai requisiti dimensionali, agli obiettivi generali sottesi ed alla valenza complessiva dell'intervento, non si identificano per la variante in questione requisiti di valenza territoriale di scala sovracomunale. Analogamente, non si evidenziano contenuti in contrasto con le disposizioni dello strumento di pianificazione territoriale provinciale (PTCP) o altri piani e programmi di livello sovralocale.

Risultano di conseguenza esclusi i contenuti di intervento e/o variante sotto il profilo della pianificazione territoriale o della programmazione strategica secondo l'accezione più ampia, ai quali viene propriamente riferito il procedimento di VAS.

6.2 Conclusioni circa l'esclusione della variante al PGT vigente dalla procedura di VAS

Alla luce di quanto sopra espresso si sintetizza di seguito la relazione tra la variante al PGT in esame e il campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica definito dalle norme di settore vigenti:

- La perimetrazione in oggetto non ricade entro il campo di applicazione più generale della Direttiva 2001/42/CE in materia VAS, come precisato dal D. Lgs. n.4/2008, non costituendo essa il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto medesimo; la variante non costituisce infatti quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e s.m. (Valutazione di Impatto Ambientale), né le previsioni di intervento producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE (Rete Natura 2000);
- In ragione di contenuti che non presuppongono variante rispetto agli orientamenti strategici e programmatici vigenti, l'intervento in questione dovrebbe considerarsi estranea al campo di applicazione della VAS definito dal disposto dell'articolo 4, comma 2 della LR 12/2005;
- I principali effetti ambientali potenzialmente correlabili all'intervento presentano connotati riferiti strettamente alla dimensione locale e micro locale, con aspetti riguardanti la fase transitoria di

realizzazione delle opere e quelli di completamento di uno scenario urbanistico già configurato e approvato dal PGT vigente; non si ravvisano pertanto esigenze di ulteriori approfondimenti alla scala urbanistica più ampia, quali quelli propri di una Valutazione Ambientale Strategica secondo le diverse accezioni di legge.

Tutto ciò premesso, considerati i riferimenti normativi riportati e il quadro di senso complessivo e procedurale che essi esprimono, è possibile assumere l'esclusione della perimetrazione in oggetto e successivo intervento in esame, da un più ampio procedimento di Valutazione Ambientale Strategica senza necessità di approfondimenti ulteriori.